

Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Région Autonome Vallée d'Aoste

Comune di Pollein

**PIANO REGOLATORE GENERALE**  
ADEGUAMENTO DEL PRG AL PTP (art. 13 l.r. 06-04-1998, n. 11 e S.E.I.)



**RE**

REGOLAMENTO EDILIZIO

PROGETTO DEFINITIVO  
TESTO VIGENTE

**Aprile 2010**

redazione  
**ing. Serafino Pallù**

collaborazione  
**dr. Geol. Fabrizio Gregori**  
**dr.for. Italo Cerise**  
**arch. Michele Saulle**

Il Sindaco

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1. Oggetto del regolamento edilizio

1. Il Regolamento edilizio disciplina, in armonia con le disposizioni di legge<sup>1</sup>:
  - a) la composizione, la durata, la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della commissione edilizia, nel rispetto del criterio secondo cui l'istruttoria tecnica – giuridica delle pratiche è compito del responsabile del procedimento, mentre compete alla commissione la valutazione di merito sul progetto;
  - b) gli adempimenti inerenti ai titoli abilitativi edilizi e comunque alla legittimazione delle trasformazioni edilizie o urbanistiche del territorio;
  - c) i parametri e gli indici edilizi, i tipi di intervento edilizio o urbanistico;
  - d) l'inserimento ambientale, le tipologie, i requisiti prestazionali, la qualità del prodotto edilizio;
  - e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti, secondo criteri rispettosi delle esigenze di tutela dell'ambiente e di contenimento dei consumi energetici.
2. Il Regolamento edilizio è efficace in tutto il territorio comunale.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 53 della l.r. 11/1998.

## TITOLO II COMMISSIONE EDILIZIA

### Art.2. Definizione

1. La Commissione edilizia (CE) è organo di consulenza tecnica del Comune in materia edilizia e urbanistica<sup>2</sup>.
2. Rispetto ai progetti che le sono sottoposti, la CE valuta gli aspetti architettonici ed edilizi delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano ed ambientale.

### Art.3. Composizione

1. Della CE fanno parte:
  - a) **1** componente di diritto individuato in un rappresentante del servizio di igiene e sanità pubblica competente per territorio<sup>3</sup>;
  - b) **5** componenti elettivi effettivi, scelti fra cittadini maggiorenni, dotati dell'elettorato attivo e passivo, competenti per esperienza e specifica preparazione nelle discipline riguardanti l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente; uno dei componenti elettivi deve essere l'esperto in materia di tutela del paesaggio<sup>4</sup>;
  - c) **2** componenti elettivi supplenti, con i requisiti di cui alla precedente lettera b).
2. Non possono essere eletti a far parte della Commissione edilizia coloro che sono chiamati a valutare in altra sede le domande o i progetti di trasformazione edilizia e urbanistica e i dipendenti del Comune di appartenenza.

### Art.4. Attribuzioni

1. La CE esprime pareri preventivi obbligatori non vincolanti nei casi previsti dalla legge<sup>5</sup>.

### Art.5. Formazione della CE

1. La CE, è nominata, per quanto concerne i componenti elettivi, dalla Giunta comunale<sup>6</sup>, la quale convoca la prima seduta.
2. Esercita le funzioni di segretario della CE, senza diritto di voto, il segretario comunale o altro dipendente del comune all'uopo designato<sup>7</sup>.
3. La CE può adottare un regolamento interno che individui altresì eventuali criteri interpretativi e regole di comportamento che intende seguire nella propria attività<sup>8</sup>.

### Art.6. Funzionamento

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 55 della l.r. 11/1998.

<sup>3</sup> Membri di diritto ai sensi della l.r.21/2006, art. 8

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 7 della l.r.18/94.

<sup>5</sup> Riferimento all'art. 55, commi 1, 2 e 3, della l.r. 11/1998.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 55, comma 1, della l.r.11/1998.

<sup>7</sup> Normato dal sistema delle autonomie – l.r. 54/98.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 55, comma 3, della l.r. 11/1998.

1. La CE si riunisce ogni qualvolta il presidente o, nel caso in cui questo ne sia impedito, il vice presidente<sup>9</sup>, lo ritengano necessario ed opportuno o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo di tutti i componenti (membri di diritto e membri elettivi) la CE.
2. La CE, con un preavviso di almeno 5 giorni, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente mediante invito scritto, recante l'oggetto della seduta, esteso a tutti i componenti effettivi e supplenti, tenuto conto dei termini previsti dalla legge vigente<sup>10</sup>.
3. Assistono ai lavori della CE, senza diritto di voto, i responsabili dei procedimenti sottoposti all'esame della CE stessa<sup>11</sup> e possono assistere i responsabili degli uffici comunali interessati, nonché il soggetto responsabile del rilascio dei titoli abilitativi.
4. Le riunioni della CE sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti della Commissione.
5. La CE esprime i propri pareri sulla base di adeguata istruttoria esperita dalla struttura comunale competente nei tempi previsti dalla legge<sup>12</sup>.
6. I lavori della Commissione sono diretti dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.
7. Qualora la CE non raggiunga l'intesa per l'espressione di un parere unitario, il parere stesso sarà formulato in modo articolato, idoneo ad esprimere sinteticamente i diversi convincimenti.
8. Delle sedute è redatto un verbale, su registro vidimato mediante il bollo del comune e la firma del segretario della CE.
9. Il verbale stesso è firmato dall'estensore.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i relativi nominativi dei presenti; l'argomento trattato, con riferimento alla relativa pratica ove si tratti di parere puntuale; il parere, espresso con le seguenti formule:
  - a) parere favorevole motivato;
  - b) parere favorevole con eventuali prescrizioni che non modificano i contenuti del progetto;
  - c) parere contrario motivato.
11. Qualora la CE reputi la documentazione esistente e gli atti istruttori insufficienti a fondare il parere, può decidere – a maggioranza dei votanti – di sospendere l'espressione del parere stesso rendendosi necessaria l'integrazione degli atti o un supplemento di istruttoria; in tal caso, la CE deve precisare l'oggetto dell'integrazione o del supplemento richiesto<sup>13</sup>.
12. La CE, per l'esame di problemi o progetti di particolare complessità, o in generale per esigenze funzionali, può articolarsi in gruppi di lavoro, con decisione assunta dalla maggioranza dei suoi membri. Il gruppo di lavoro esamina, istruisce, discute ed approfondisce l'argomento affidatogli dalla Commissione; designa, quindi, un relatore che riassume e riferisce alla Commissione stessa. Questa esprime il parere sulla scorta della relazione predetta.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della l.r. 11/1998.

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art. 60, comma 2, della l.r. 11/1998.

<sup>11</sup> Riferimento agli artt. 5, 6, 7 della l.r. 18/99.

<sup>12</sup> Ai sensi dell'art. 60 della l.r. 11/1998.

<sup>13</sup> Ai sensi dell'art. 60, comma 4, della l.r. 11/1998.

13. La CE, con decisione assunta a maggioranza dei votanti, ha facoltà di richiedere alla Giunta comunale di sentire uno o più esperti su specifiche materie; ha altresì facoltà, con le stesse modalità decisionali, di convocare, o comunque di sentire, i richiedenti le concessioni o loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali, nei tempi e nei modi previsti dalla legge<sup>14</sup>.
14. I componenti della CE interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al precedente comma 8.
15. Vi è interesse di carattere privato all'argomento quando il componente della CE abbia partecipato alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando sia proprietario o possessore o usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile tale per cui egli tragga concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della CE; quando abbia appaltato la realizzazione dell'opera o sia comunque incaricato di realizzarla; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
16. La CE nel suo Regolamento interno stabilisce le modalità di sottoscrizione dei verbali

#### **Art.7. Durata**

1. La durata in carica della CE è pari a quella della Giunta comunale.
2. La CE in carica al momento del rinnovo della Giunta comunale conserva peraltro le sue competenze fino a che non ne sia rinnovata la composizione, nel rispetto delle vigenti norme<sup>15</sup>.
3. I componenti della CE possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi tempo; le dimissioni hanno effetto all'atto del deposito presso la segreteria del Comune; la Giunta comunale provvede alla sostituzione entro 30 giorni.
4. I componenti elettivi della CE devono essere sostituiti per i seguenti motivi:
  - a) per sopravvenuta incompatibilità nei casi previsti dal precedente art. 4 comma 2;
  - b) per assenza ingiustificata ad almeno tre sedute consecutive.
5. Dopo la sesta assenza di un componente elettivo nel corso dell'anno, il presidente propone alla Giunta comunale la sua sostituzione.

#### **Art.7 bis. Trasparenza dell'attività della CE e indirizzi per l'attività stessa**

1. La CE, all'atto del suo insediamento, enuncia, in un "documento di indirizzi", i criteri che adotterà nella sua attività consultiva ed in specie nella valutazione dei progetti sottoposti al suo esame, anche per quanto concerne la qualità formale e compositiva degli interventi.
2. Il documento è trasmesso, entro quaranta giorni dall'insediamento, alla Giunta comunale, che ne prende atto e formula, ove lo ritenga, le sue osservazioni
3. Il documento di cui al comma 1 può essere integrato o modificato nel corso del mandato.

<sup>14</sup> Ai sensi dell'art. 60, comma 2, della l.r. 11/1998.

<sup>15</sup> Riferimento alla legge 15 luglio 1994, n. 444, in materia di prorogatio.

4. Al termine di ogni anno, la CE redige e trasmette alla Giunta comunale una relazione sull'attività svolta; nell'ambito della stessa, possono essere formulate proposte e raccomandazioni all'Amministrazione, aventi ad oggetto l'organizzazione comunale nel settore edilizio e urbanistico, il Piano regolatore generale ed il Regolamento edilizio;
5. Il documento di cui al precedente comma 1 enuncia i criteri di valutazione sui seguenti aspetti:
  - a) valutazione ambientale:
    - 1) decoro su spazi pubblici;
    - 2) equilibrio tra gli spazi e i volumi in relazione al costruito;
    - 3) allineamenti;
    - 4) arredo urbano;
  - b) valutazione architettonica:
    - 1) tipologie costruttive ammesse;
    - 2) elementi costruttivi (cornici, balconi, ringhiere, serramenti, ecc.);
    - 3) materiali;
    - 4) colori;
  - c) metodologie di esame delle domande, anche con riferimento ai tempi di esame, alle modalità di richiesta delle integrazioni ed alle possibilità di escussione di esperti.

### TITOLO III TITOLI ABILITATIVI

#### **Art.8. Premessa**

1. I titoli abilitativi delle trasformazioni urbanistiche o edilizie sono quelli previsti dalla legge<sup>16</sup>.

#### **Art.9. Domanda di concessione edilizia**

1. La richiesta di concessione edilizia è inoltrata dal proprietario, o dal titolare di diritto reale che consente di eseguire trasformazioni urbanistiche o edilizie, o da colui che per qualsiasi altro valido titolo abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con la facoltà di eseguire trasformazioni urbanistiche o edilizie.
2. La domanda, indirizzata al soggetto responsabile del rilascio della concessione, deve contenere:
  - a) dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo e recapito telefonico del richiedente e del progettista;
  - b) estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire.
3. Alla domanda di concessione edilizia vanno allegati:
  - a) copia dell'atto di proprietà o di altro documento che dimostri la legittimazione del richiedente, o dichiarazione sostitutiva;
  - b) il progetto municipale, in triplice copia, debitamente firmato dal richiedente e dal progettista, completo dei seguenti allegati:
    - 1) documentazione relativa alla certificazione dello stato di fatto:
      - i. estratto della mappa catastale aggiornata, con colorazione dell'immobile interessato e delle vie di accesso anche in relazione agli immobili confinanti;

---

<sup>16</sup> Ai sensi dell'art. 59, comma 1, della l.r. 11/1998, che recita: «I titoli abilitativi delle trasformazioni urbanistiche o edilizie sono costituiti dalla concessione edilizia e dalla denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera.» e « da qualsiasi altro titolo abilitativo , comunque denominato,previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico,a condizione che gli interventi siano conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti » ai sensi dell'art.20, comma 2, della l.r. 25/2005,così sostituita dall'art.26 , comma 8 della l.r. 34/2007.

- ii. estratti del PRGC vigente e degli strumenti urbanistici o dei programmi, intese e concertazioni, attuativi del piano regolatore generale, con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area di intervento, compresa l'esistenza delle reti nel sottosuolo dell'area di sedime dell'immobile<sup>17</sup>;
- 2) documentazione relativa al rilievo dello stato di fatto:
- i. planimetria quotata d'insieme del piano terreno, in scala non inferiore a 1:500, comprendente la superficie dell'area, le strade con la relativa toponomastica e la loro ampiezza, la posizione, le sagome e i distacchi dal fabbricato, le posizioni delle eventuali costruzioni confinanti con i relativi distacchi ed altezze, le eventuali alberature esistenti di pregio documentabili, l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti e degli allacciamenti ai pubblici servizi;
  - ii. documentazione fotografica aggiornata, in originale o in copia a colori firmata dal progettista e di formato adeguato, del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente e dei particolari più significativi;
  - iii. rilievo quotato degli edifici esistenti, in scala non inferiore a 1:200 (in scala 1:50 per gli interventi di restauro) con la specificazione delle attuali destinazioni d'uso relative a tutti i piani, le sezioni più significative e tutti i prospetti; gli eventuali particolari, in scala adeguata (1:20 ÷ 1:1), dovranno illustrare gli elementi decorativi e costruttivi;
  - iv. per gli interventi di restauro o di risanamento conservativo su immobili classificati come documento o monumento o di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale<sup>18</sup>, rilievo critico e cioè la documentazione grafica in scala 1:50, corredata di relazione metodologica, che soddisfi i seguenti requisiti:
    - rappresentare l'edificio nella sua geometria;
    - rappresentare le eventuali fasi edilizie individuate nella loro sequenza relativa tramite adeguate indagini stratigrafiche corredata di relazione tecnica;
    - fornire il quadro dello stato di conservazione dei materiali componenti l'oggetto su cui si vuole intervenire (strutture portanti, finiture, serramenti,...);
  - v. verifica di coerenza con il PTP;
- 3) documentazione concernente il progetto:
- i. planimetria generale, in scala non inferiore a 1:500, comprendente il lotto interessato all'intervento ed estesa all'intorno, contenente indicazioni planimetriche relative alle posizioni delle eventuali costruzioni limitrofe (con relative distanze ed altezze) ed altimetriche del suolo sistemato riferite al caposaldo individuato nella planimetria generale di rilievo dello stato di fatto.
  - ii. piante, sezioni, prospetti e particolari in scala adeguata, idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte, anche in relazione agli edifici limitrofi; gli elaborati dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
    - le piante dovranno essere redatte per ogni livello, compresa la copertura, con indicati l'utilizzo funzionale, le dimensioni dei locali, le superfici utili e i rapporti di illuminazione;
    - le sezioni, nel numero necessario, dovranno indicare le quote altimetriche, le altezze nette dei piani, dei parapetti e delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato; nel caso di edifici esistenti, esse dovranno essere indicate planimetricamente nello stesso punto di quelle di rilievo;
    - i prospetti dovranno indicare il disegno di ogni lato dell'edificio ed estendersi alle sagome degli edifici contigui;
    - i particolari, in scala adeguata (1:20 ÷ 1:1), dovranno illustrare gli eventuali elementi decorativi e costruttivi, nonché gli eventuali manufatti accessori;
    - nel caso di interventi che comportino demolizioni, ricostruzioni e/o nuove opere, gli elaborati dovranno riportare l'indicazione delle demolizioni, campite di colore

<sup>17</sup> Ai sensi dell'art. 59, comma 3, della l.r. 11/1998.

<sup>18</sup> Ai sensi delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 2515 del 26.07.1999, capitolo II, paragrafo D, e n. 418 del 15.02.1999.

- giallo, e delle nuove opere, campite di colore rosso, su tavole diverse se necessario per una maggiore comprensione;
- iii. simulazione dell'inserimento del progetto nella situazione esistente per gli interventi aventi forte rilevanza per le dimensioni o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto;
  - iv. la relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto, il rispetto delle disposizioni normative e illustrative del calcolo dei volumi e delle superfici, nonché la tabella quantitativa di raffronto tra gli standard urbanistici previsti dal PRGC e i dati di progetto;
  - v. eventuali nulla osta preliminari al progetto<sup>19</sup>.
4. Il progetto di opere edilizie deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente.
5. Possono essere accettati progetti dotati di minori specificazioni e privi di alcuni fra gli atti di cui al terzo comma del presente articolo, in dipendenza della dimensione o dell'importanza particolarmente limitate dell'opera.

#### **Art.10. Rilascio della concessione edilizia**

1. La concessione edilizia è rilasciata dal soggetto responsabile<sup>20</sup> in forma scritta, nei tempi e nei modi previsti dalla legge<sup>21</sup>.
2. In caso di mancata presentazione degli eventuali adempimenti e documentazione integrativa richiesti entro 180 giorni, per motivi imputabili al richiedente, la domanda si considera abbandonata e si procede alla definitiva archiviazione della pratica dandone comunicazione all'interessato.
3. Se conforme ai pareri preventivi acquisiti in fase istruttoria, il rilascio della concessione edilizia non richiede motivazione; devono invece essere adeguatamente motivati:
  - a) dinieghi delle concessioni, da comunicare al richiedente;
  - b) le concessioni rilasciate disattendendo uno o più pareri preventivi.
4. Le concessioni sono pubblicate all'albo pretorio del Comune, anche mediante avviso del loro rilascio.
5. Le concessioni devono contenere:
  - a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di concessione);
  - b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi e agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dal soggetto responsabile di cui al comma 1 del presente articolo, è allegato alla concessione, della quale costituisce parte integrante;
  - c) l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso previste dalle disposizioni legislative in materia;
  - d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, l'individuazione dei terreni interessati dalla costruzione, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento alla zona di PRGC nella quale l'immobile è situato;
  - e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;

<sup>19</sup> I necessari nullaosta possono essere presentati preventivamente o forniti dopo l'esame del progetto in C.E.

<sup>20</sup> Dal Sindaco o dal dirigente, ai sensi dell'art. 26, comma 2, l.r. 54/98.

<sup>21</sup> Ai sensi dell'art. 60 della l.r. 11/1998.

- f) il riferimento agli eventuali pareri vincolanti, autorizzazioni e nulla osta costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni che accompagnano i provvedimenti preventivi predetti;
- g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi e agli eventuali pareri facoltativi assunti;
- h) nelle concessioni onerose, le entità e le modalità di riscossione dei contributi commisurati all'incidenza delle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione, e la determinazione di eventuali garanzie finanziarie;
- i) l'eventuale accettazione dell'atto con il quale il richiedente ha assunto l'impegno di realizzare le opere di urbanizzazione a scomuto totale o parziale del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione; l'assenso ad eseguire dette opere, nonché la ricezione di apposito capitolato;
- j) i tempi e le modalità dell'eventuale cessione al Comune delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
- k) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
- l) gli eventuali adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;
- m) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;
- n) il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio della concessione edilizia sia stato subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale.

#### **Art.11. Denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera**

1. Gli interventi soggetti a denuncia di inizio dell'attività, da presentare in Comune, sono stabiliti dalla legge<sup>22</sup>.
2. Le denunce di cui al presente articolo sono proposte dal proprietario, o dal titolare di diritto reale che consente di eseguire trasformazioni urbanistiche o edilizie, o da colui che per qualsiasi altro valido titolo abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con la facoltà di eseguire trasformazioni urbanistiche o edilizie.
3. Alla denuncia di inizio dell'attività devono essere allegati:
  - a) un documento comprovante la proprietà o l'altro titolo che abilita a proporre la denuncia;
  - b) gli elaborati progettuali che descrivano con chiarezza l'intervento oggetto della denuncia, evidenziando la localizzazione dell'intervento stesso sia rispetto al PRGC e agli eventuali strumenti urbanistici o programmi, intese, concertazioni attuative del PRGC medesimo, sia in termini catastali, sia con riguardo allo stato di fatto esistente nell'intorno; nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo la documentazione progettuale è la stessa prevista al precedente art. 9, commi 1 e 3;
  - c) le autorizzazioni, gli assensi e i pareri previsti dalla legge<sup>23</sup>;
  - d) eventuali ulteriori atti ed elaborati prescritti da norme speciali o leggi di settore.
4. Le denunce di inizio dell'attività e di esecuzione di varianti in corso d'opera devono contenere espressa dichiarazione di sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge<sup>24</sup>.
5. Gli impianti tecnici e le altre opere soggette a DIA<sup>25</sup> che incidano sull'aspetto esterno dell'edificio, sono sottoposti ad una specifica regolamentazione che il Comune deve elaborare e che, qualora interessino ambiti vincolati, deve concertare con le competenti strutture regionali.

<sup>22</sup> Riferimento all'art. 61 della l.r.11/1998.

<sup>23</sup> Ai sensi della l.r.11/1998, art. 61, comma 2.

<sup>24</sup> Ai sensi della l.r.11/1998, art. 61, comma 2.

<sup>25</sup> Riferimento all'art. 61 della l.r. 11/1998.

6. La denuncia di esecuzione di varianti in corso d'opera deve fare esplicito riferimento al titolo abilitativo originario; alla denuncia devono essere allegati:
  - a) gli elaborati progettuali che descrivano con chiarezza, anche mediante il confronto con gli elaborati del progetto allegato al titolo abilitativo originario, il contenuto e i caratteri delle varianti e che evidenzino l'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge<sup>26</sup>;
  - b) le autorizzazioni, gli assensi e i pareri previsti dalla legge<sup>27</sup>;
  - c) eventuali ulteriori atti ed elaborati prescritti da norme speciali o leggi di settore.

#### **Art.12. Comunicazione di inizio dei lavori oggetto di concessione edilizia**

1. Il titolare della concessione deve comunicare con atto scritto al Comune la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.
2. Nella comunicazione predetta devono essere dichiarati i nominativi, con le relative qualifiche, degli operatori incaricati ed in specie del direttore dei lavori, dei responsabili della loro esecuzione e del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione<sup>28</sup>; qualsiasi modifica al riguardo deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare della concessione, entro otto giorni.
3. Contestualmente alla denuncia di inizio dei lavori, deve essere presentata la documentazione inerente ai contenimenti energetici previsti dalle leggi vigenti in materia<sup>29</sup>.
4. Il Comune può effettuare d'ufficio, ed è tenuto ad effettuare in caso di richiesta del titolare della concessione edilizia, apposita visita intesa a verificare o a concordare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, od altre circostanze prima o all'atto dell'inizio dei lavori.
5. La violazione dei disposti di cui al comma 2 del presente articolo conferisce al comune la facoltà di inibire i lavori, fino al venir meno della violazione stessa, nonché quanto disposto dal d.lgs. n. 81 dello 09.04.2008.

#### **Art.13. Varianti alla concessione edilizia**

1. Sono varianti essenziali<sup>30</sup> le modificazioni alla trasformazione edilizia o urbanistica assentita che non possiedono i requisiti elencati dalla legge<sup>31</sup>.
2. Le varianti essenziali possono essere realizzate previa approvazione da parte del Comune; nell'atto di assenso, il Comune può fissare, ove occorra, nuovi termini per l'ultimazione dei lavori eventualmente anche per l'inizio degli stessi.
3. L'approvazione delle varianti a concessioni rilasciate è assoggettata alla stessa procedura di approvazione seguita per il progetto originario.
4. Alla domanda di approvazione di varianti sono allegati i seguenti atti:
  - a) elaborati grafici, sottoscritti dal progettista della variante, nei quali siano evidenziati, in un unico contesto, le varianti confrontate con il progetto approvato e lo stato finale dell'opera conseguente all'introduzione delle varianti stesse;

---

<sup>26</sup> Ai sensi della l.r. 11/1998, art. 61.

<sup>27</sup> Ai sensi della l.r. 11/1998, art. 61, comma 2.

<sup>28</sup> Laddove previsto dal d.lgs. 81/2008 inerente alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

<sup>29</sup> Riferimento alla l. 10/199, e al d.lgs. 192/2005 inerente al rendimento energetico.

<sup>30</sup> Riferimento all'art. 78, comma 2, della LR 11/1998.

<sup>31</sup> Ai sensi dell'art. 61, comma 6, l.r. 11/1998.

- b) ove occorra, documentazione fotografica e simulazione fotografica dell'inserimento delle varianti nel caso di modifiche aventi rilievi per entità o per caratteri storici, artistici o ambientali del contesto;
  - c) relazione illustrativa, atta a descrivere le varianti e a dimostrare il rispetto delle disposizioni vigenti.
5. Non costituisce variante al progetto approvato, ma progettazione di una nuova opera, la modificazione, o l'insieme delle modificazioni, che dà luogo alla realizzazione di un'opera edilizia la quale presenta nel suo complesso una diversa identità compositiva, quantitativa o funzionale; si applicano in tal caso le disposizioni in tema di richiesta e di rilascio di concessione edilizia.
6. Sono varianti non essenziali le varianti realizzate in corso d'opera che possiedono i requisiti elencati dalla legge<sup>32</sup>; esse sono disciplinate dalla legge<sup>33</sup>; alla denuncia della loro esecuzione devono essere allegati gli atti di cui al comma 4 del presente articolo.

#### **Art.14. Voltura delle concessioni edilizie e delle denunce di inizio dell'attività**

1. Titolare della concessione o della denuncia di inizio dell'attività deve essere, per tutta la durata dei lavori, il proprietario o l'avente diritto; ove tale condizione si trasferisca dall'originario titolare ad altri soggetti, è fatto obbligo a questi ultimi di richiedere al Comune la voltura della concessione o dell'inizio dell'attività.
2. La domanda di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di proprietario o avente titolo.
3. La violazione del disposto dei commi 1 e 2 conferisce al Comune la facoltà di inibire i lavori, fino al venir meno della violazione stessa.

#### **Art.15. Vigilanza e verifiche in corso d'opera**

1. Il Sindaco, mediante le strutture tecniche comunali, vigila sulle opere in corso di realizzazione ha la facoltà di effettuare, in corso d'opera, visite sul cantiere, intese a verificare la rispondenza dei lavori in corso di esecuzione al progetto assentito o comunque legittimato, nonché alle norme vigenti.
2. La concessione, la denuncia di inizio dell'attività, nonché gli assensi o le denunce relativi ad eventuali varianti, insieme a copia degli elaborati approvati e vistati dall'Amministrazione, devono essere conservati in cantiere, consultabili in sede di vigilanza.

#### **Art.16. Comunicazione di ultimazione dei lavori e certificato di agibilità**

1. Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, il titolare della concessione deve comunicare al Comune, in forma scritta e con sottoscrizione anche del direttore dei lavori, ove designato, la data di ultimazione dei lavori, come stabilita nel relativo titolo abilitativo.
2. Prima dell'effettiva utilizzazione dell'immobile, il titolare della concessione deve inoltrare la richiesta di agibilità, corredata della seguente documentazione:
  - a) dichiarazione sottoscritta dal richiedente e vistata dal Direttore dei Lavori (o tecnico rilevatore) che certifichi la conformità delle opere rispetto al progetto approvato,

<sup>32</sup> Ai sensi dell'art. 61, comma 6, l.r. 11/1998.

<sup>33</sup> Ai sensi dell'art. 61, commi 6 e 7, della l.r. 11/1998.

- l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti (art. 25 lett. b) del DPR 6/6/2001 n. 380);
- b) certificato di collaudo statico, vistato dal Genio Civile o munito del timbro di ricevuta del Comune, per le opere in cemento armato, cemento armato precompresso e a struttura metallica di cui alla L. 5/11/1971 n. 1086 (art. 25 comma 3 lett. a) del DPR 6/6/2001 n. 380 e S.E.I.;
  - c) ricevuta di avvenuta dichiarazione per l'iscrizione al catasto dell'immobile con n. 3 copie degli allegati (planimetrie, elaborato planimetrico), ovvero richiesta di accatastamento dell'edificio sottoscritta dallo stesso richiedente che il Settore Edilizia provvederà a trasmettere al Catasto (art. 25 comma 1 lett.a) del DPR 6/6/2001 n. 380);
  - d) dichiarazione del Direttore dei Lavori o di un tecnico abilitato, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che certifichi la conformità delle opere alle disposizioni in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche (art. 25 comma 3 lett. d) del DPR 6/6/2001 n. 380) secondo quanto previsto dalla L. 9/1/1989 n. 13 e dell'art. 24 comma 4 della L. 5/2/1992 n.,. 104;
  - e) dichiarazione dell'Impresa installatrice di conformità degli impianti o certificato di collaudo degli impianti installati negli edifici secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 73;
  - f) certificato di prevenzione incendi (L. 7.12.1984 n. 818; L.26.7.1965 n. 966 e DPR 29.7.1982 n. 577; DPR 12.1.1998 n. 37) per gli immobili ospitanti una delle attività il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi. Dette attività sono determinate nel D.M. del 16.2.1982 (in G.U. n. 98 del 9.4.1982) integrato dal DM 27.3.1985 (G.U. n.98 del 26.4.1985). in mancanza del certificato va allegata copia della relativa domanda e della documentazione inoltrata al Comando Regionale dei Vigili del Fuoco , nonché copia della dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 3 comma 5 del DPR 37/98 munite dell'attestazione di ricevuta da parte del Comando. Nel caso in cui l'opera o l'attività svolta risultino esenti è comunque necessario presentare apposita dichiarazione in tal senso sottoscritta dal richiedente e dal Direttore dei Lavori;
  - g) computo metrico a consuntivo per conguaglio del contributo sul costo di costruzione, quando la definizione del contributo relativo al costo di costruzione sia stata fatta su preventivo;
  - h) data di deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all'art. 28 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 sul risparmio energetico;
  - i) la copia, ovvero gli estremi, ovvero dichiarazione dell'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria comunale rilasciata ai sensi del d.lgs. 152/2006 ed all'allacciamento all'acquedotto comunale.
3. Il Sindaco può disporre le ispezioni atte ad accertare l'esistenza dei requisiti richiesti alle costruzioni per essere agibili<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Ai sensi del D.P.R. 66/2001 n. 380 art. 24 e25

**TITOLO IV**  
**PARAMETRI EDILIZI, INDICI URBANISTICI E TIPI DI INTERVENTO EDILIZIO O**  
**URBANISTICO.**

**CAPO I**  
**PARAMETRI EDILIZI, INDICI URBANISTICI E DEFINIZIONI**

**Art.17. Altezza degli edifici**

1. L'altezza massima di un edificio è quella valutata dalla quota di pavimento del primo piano non completamente interrato fino alla quota più elevata della copertura, al netto dell'eventuale spessore derivante da interventi di isolamento termico ed acustico.  
Per terreni posti in declivio detta misurazione dovrà essere verificata su ogni fronte dell'edificio ad esclusione della parte in cui è inserito l'accesso carraio, che dovrà essere posizionato possibilmente nel settore a minore acclività in modo da ridurre al minimo i volumi di sbancamento, e la sistemazione del terreno, a costruzione ultimata, dovrà essere realizzata nel rispetto delle caratteristiche plano altimetriche preesistenti.
2. Ai fini del calcolo delle confrontanze dai confini e dai fabbricati antistanti, l'altezza dei singoli prospetti di un edificio è quella massima compresa tra la linea di spiccato e l'intersezione della parete con l'estradosso della copertura, tenendo conto di eventuali emergenze architettoniche che vanno computate completamente.

**Art.18. Piani**

1. Il numero dei piani di una costruzione è dato dal numero di piani realizzabili fuori terra, comunque destinati, esclusi i piani interrati e inclusi i sottotetti che possiedono i requisiti tecnico – funzionali di agibilità.
2. Si definisce piano di un edificio lo spazio, racchiuso o no da pareti perimetrali, compreso tra due solai, limitato rispettivamente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore, piano di calpestio) e dal soffitto (intradosso del solaio superiore). Il soffitto può presentarsi orizzontale, inclinato o curvo.  
L'altezza netta del piano è misurata tra pavimento e soffitto o tra pavimento e intradosso delle strutture orizzontali emergenti dal soffitto quando il loro interasse risulti inferiore a metri 0,40. Nel caso di soffitti inclinati o curvi, si considera l'altezza media (misurata su tre punti). L'altezza lorda comprende uno dei due solai ed è misurata tra pavimento e pavimento di due solai sovrapposti.
3. Si definisce piano interrato il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante sistemato come definito all'art. 17, comma 1, del presente regolamento, prescindendo da eventuali accessi della larghezza minima prevista da norme specifiche<sup>35</sup> e di altezza pari a quella del piano stesso.
4. Si definisce seminterrato di un edificio quel piano che, ancorché non completamente interrato, si presenta con il pavimento in tutto o in parte al di sotto del livello del terreno sistemato.

---

<sup>35</sup> Entro i limiti massimi di m 3,00 per accessi pedonali, di m 4,50 per accessi veicolari e di m 6,00 per accessi veicolari corredati da marciapiedi.

5. Si definisce soppalco la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare il 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.

La realizzazione del soppalco è soggetta alle ordinarie procedure abilitative ed è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti<sup>36</sup> e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le norme specifiche che regolano l'attività esercitata.

E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
- b) l'altezza media del locale di soppalco deve risultare non inferiore a 2,40 m, con altezze minime di cui all'art. 38 del presente regolamento;

Il soppalco è conteggiato nel numero dei piani ai sensi del comma 1 del presente articolo e la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie lorda agibile, ai sensi dell'articolo 20 del presente Regolamento.

#### **Art.19. Superficie coperta**

1. La superficie coperta è la parte di una superficie fondiaria costituita dalla proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali o dai piani verticali circoscritti alle strutture portanti, al netto delle proiezioni di aggetti esterni inferiori a metri 1,50 .
2. Sono esclusi dalla superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline , i balconi aperti a sbalzo aggettanti per non più di 1,50 m.

#### **Art.20. Superfici lorde**

1. Le superfici lorde sono quelle definite dalla normativa vigente.<sup>37</sup>

#### **Art.21. Superfici utili**

1. Le superfici utili sono quelle definite dalla normativa vigente.<sup>38</sup>

#### **Art.22. Volumi**

1. I volumi sono quelli definiti dalla normativa vigente.<sup>39</sup>

#### **Art.23. Densità fondiaria**

1. Le densità fondiaria sono quelle definite dalla normativa vigente.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Riferimento al D.M. 05.07.1975.

<sup>37</sup> Riferimento al provvedimento attuativo della l.r.11/1998, delib. C.R. n. 517/XI del 24 marzo 1999, pubbl. sul 1° Supplemento ordinario al n. 28/22.06.1999 .del B.U.R., allegato A, paragrafo F.

<sup>38</sup> Riferimento al provvedimento attuativo della l.r.11/1998, delib. C.R. n. 517/XI del 24 marzo 1999, pubbl. sul 1° Supplemento ordinario al n. 28/22.06.1999 .del B.U.R., allegato A, paragrafo G.

<sup>39</sup> Riferimento al provvedimento attuativo della l.r.11/1998, delib. C.R. n. 517/XI del 24 marzo 1999, pubbl. sul 1° Supplemento ordinario al n. 28/22.06.1999 .del B.U.R., allegato A, paragrafo H.

**Art.24. Unità abitativa**

1. Anche ai fini del calcolo delle dotazioni infrastrutturali, si definisce unità abitativa l'insieme dei vani e degli annessi, o anche un solo vano utile, che, situati in una costruzione, dispongono di un ingresso indipendente e che siano destinati ad abitazione di un nucleo familiare; eventuali locali esterni all'unità abitativa suddetta, ma ad essa funzionalmente collegati, sono considerati di tipo accessorio.

**Art.25. Locali ad abitazione permanente**

1. Ai fini igienico - sanitari, si definiscono di abitazione permanente i locali destinati a soggiorno, pranzo e camera da letto.

**Art.26. Distanza tra le costruzioni, della costruzione dal confine, della costruzione dal ciglio o confine della strada**

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
2. Il filo di fabbricazione della costruzione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, escluso lo sporto dei tetti, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i bow windows, le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
3. La distanza tra :
  - a) il filo di fabbricazione di una costruzione ed il filo di fabbricazione di un'altra costruzione,
  - b) il filo di fabbricazione di una costruzione e la linea di confine della proprietà,
  - c) il filo di fabbricazione di una costruzione e la linea del ciglio o confine di una strada (esistente o prevista dagli strumenti urbanistici),  
è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro.
4. Le distanze minime da osservare sia per la nuova edificazione sia per gli interventi su edifici esistenti<sup>41</sup>, sono stabiliti, per ogni sottozona, dalle NTA.
5. Il Comune ha la facoltà di consentire nuove edificazioni di infrastrutture interrato all'interno delle fasce di rispetto della rete viabile purché la quota dell'estradosso sia inferiore di 50 cm rispetto alla quota del piano stradale e le coperture siano piane ed abbiano il requisito di sopportare un carico accidentale minimo di 2000 Kg/m<sup>2</sup>. L'area sovrastante dovrà essere sistemata a verde con spessore minimo di 50 cm e dovrà essere mantenuta libera e sgombera da ulteriori manufatti. Qualora, per consentire alla Pubblica Amministrazione la realizzazione di interventi di adeguamento della rete viabile, nel caso in cui tale intervento comportasse l'esigenza di soddisfare un maggior sovraccarico sia permanente che accidentale, il privato, a spese dell'Amministrazione comunale, dovrà provvedere alla demolizione o riempimento dell'infrastruttura interrata realizzata all'interno della fascia di rispetto.

**Art. 26.bis Spazi destinati alla sosta ed alla mobilità dei veicoli***Autorimesse*

<sup>40</sup> Riferimento al provvedimento attuativo della l.r.11/1998, delib. C.R. n. 517/XI del 24 marzo 1999, pubbl. sul 1° Supplemento ordinario al n. 28/22.06.1999 del B.U.R., allegato A, paragrafo I.

<sup>41</sup> Ai sensi del comma 1, paragrafo C, capitolo II dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale n. 517/XI del 24 marzo 1999.

1. Nella nuova edificazione le autorimesse private per singole vetture dovranno avere dimensioni minime nette di m 5,00 x 3,00, mentre negli interventi di recupero, in cui sia ammessa e/o richiesta la loro realizzazione, potranno avere dimensioni non inferiori a m 5,00 x 2,50.
2. Dovranno essere preferibilmente incorporate nel fabbricato e sotterranee, e questo sempre quando richiesto dalla C.E., salvo quanto previsto nelle NTA.  
Sarà ammessa la loro realizzazione mediante sili meccanici interrati; gli eventuali vani per il macchinario di sollevamento, a qualunque livello ubicati e necessari per il servizio dei sili come pure per il collegamento con autorimesse prive di rampe, saranno considerati a tutti gli effetti come volumi tecnici.
3. Le autorimesse non dovranno aprirsi direttamente sulle vie: su parere favorevole della C.E. potranno essere ammesse su strade comunali e di servizio ed, eccezionalmente, su strade regionali in casi di interventi su fabbricati esistenti che non consentano altre soluzioni, purché sia sempre interposto uno spazio di sosta di almeno 5,00 m di profondità, riducibili a m 3.00 nelle sottozone tipo A, qualora non sia possibile una distanza maggiore, fatte salve le aperture già attualmente carrabili.
4. Dovranno inoltre rispondere a tutte le altre norme in materia di prevenzione agli incendi e di sicurezza in genere, conseguendo preventivamente il relativo benessere da parte del competente Comando V.F.

#### *Rampe e corsie di disimpegno per autorimesse e parcheggi*

1. Le rampe d'accesso alle autorimesse od ai parcheggi dovranno avere le seguenti larghezze minime:
  - a) per autorimesse aventi capienza sino a n. 15 autoveicoli, m 3.00;
  - b) per autorimesse aventi capienza superiore a n. 15 autoveicoli, una coppia di rampe a senso unico di marcia di ampiezza ciascuna non inferiore a m 3.00 ovvero una rampa a doppio senso di marcia di ampiezza non inferiore a m 4.50.
2. Se il locale destinato ad autorimessa è privo di altre uscite dovrà essere previsto lungo le rampe un marciapiede di almeno 70 cm.
3. La pendenza massima non può essere superiore al 16% se scoperte, ed al 20% se coperte, con un raggio minimo di curvatura misurato sul filo esterno della curva non inferiore a m 8.25 per le rampe a doppio senso di marcia e di m 7.00 per le rampe a senso unico di marcia.
4. Le rampe, prima di immettersi in uno spazio pubblico o comunque soggetto al movimento pedonale, dovranno terminare con un tratto in piano o con pendenza non superiore al 5% e di almeno m 5.00 di profondità riducibile a metri 3 nelle sottozone A qualora non sia possibile avere una distanza maggiore con una larghezza minima di uscita di m 4.00 e di distanza non inferiore a m 10.00 dallo spigolo dell'edificio d'angolo di un eventuale incrocio stradale, ad esclusione delle sottozone di tipo A.
5. Le corsie di disimpegno e manovra per autorimesse e parcheggi dovranno rispettare i seguenti valori minimi:
  - a) con parcheggio in fila indiana m 2,50 per senso di marcia
  - b) con parcheggio e autorimesse a pettine m 6,00
  - c) con parcheggio e autorimesse a spina di pesce m 4,00 per senso di marcia

#### *Parcheggi privati*

1. La nuova edificazione da realizzarsi in qualsiasi sottozona, nonché la ricostruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e la trasformazione d'uso dei fabbricati

esistenti in tutte le sottozone, escluse quelle classificate come sottozone tipo A o di particolare pregio ambientale, saranno condizionati alla creazione delle competenti aree di parcheggio privato secondo le quantità stabilite negli articoli delle NTA.

2. I parcheggi dovranno avere un pubblico ed agevole accesso e saranno ricavati:
  - a) o nella stessa costruzione;
  - b) o utilizzando spazi esterni al fabbricato;
  - c) o promiscuamente.
  
3. Non potranno essere utilizzati per la manovra degli autoveicoli gli spazi pubblici destinati o da destinarsi a sede stradale veicolata o pedonale: si accederà alle zone di parcheggio solo attraverso appositi passaggi veicolari per la concessione dei quali l'Amministrazione potrà chiedere l'uso comune a più lotti o a più edifici.
  
4. L'ubicazione dei parcheggi dovrà essere precisata sugli elaborati di progetto ed i singoli posti normali avranno dimensioni minime di :
  - a) m 2,50x5,00 con disposizione a pettine e a spina di pesce;
  - b) m 2,00x5,50 con disposizione in fila indiana.
  
5. Per l'abbattimento delle barriere architettoniche i parcheggi, in tutto o in quota parte, dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
  - a) essere in aderenza ad un percorso pedonale in comunicazione non interrotta con l'accesso all'edificio;
  - b) zona carrabile e zona pedonale del parcheggio complanare o con dislivello massimo di cm. 2,5, differenziate con adeguate variazioni di colore;
  - c) pendenza massima trasversale del parcheggio non superiore al 5%;
  - d) l'area di parcheggio speciale riservato sarà individuato con opportuna segnaletica ed avrà una larghezza minima per autovettura di m 3.00 suddivisa in due zone;
    - una di m 1.70 per l'ingombro dell'autovettura;
    - una di m 1,30 come minimo per il libero movimento dell'utente;
  - e) le due zone dovranno essere complanari (o con dislivello massimo di cm. 2.5 ) differenziate con colore o con opportuna zebra bianca della zona di libero movimento;
  - f) collegamento, mediante rampa di pendenza non superiore al 5% e larghezza non inferiore a m 1,50 , tra il parcheggio ed il percorso pedonale quando tra questi esista un dislivello superiore a cm 2,5.
  
6. In generale la pavimentazione delle aree di parcheggio e di accesso dovrà essere facilmente pulibile, antisdruciolevole ed igienicamente sana.

## CAPO II TIPI DI INTERVENTO EDILIZIO O URBANISTICO

### Art. 27. Nuova costruzione

1. Si definisce “nuova costruzione” le opere edilizie volte a realizzare nuovi edifici e nuovi manufatti fuori terra o interrati.
2. Sono da comprendere nella categoria *nuova costruzione*:
  - a) gli interventi di nuova costruzione su lotto libero;
  - b) gli ampliamenti su edifici esistenti , non ricadenti in zona A di PRG, relativi alla creazione di nuova superficie utile<sup>42</sup>, che eccedono gli incrementi consentiti per l’adeguamento alle norme igienico-sanitarie ;
  - c) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio – ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, realizzati a norma di legge<sup>43</sup>;
  - d) l’installazione di chioschi e di altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, aventi carattere permanente;
  - e) ogni altra costruzione funzionalmente distinta dagli edifici esistenti.

### Art. 28. Interventi su edifici esistenti

1. Sugli edifici esistenti, compatibilmente con quanto consentito dalle norme di PRGC vigente per le singole zone, si possono effettuare i seguenti interventi:
  - a) manutenzione ordinaria;
  - b) manutenzione straordinaria;
  - c) restauro e risanamento conservativo;
  - d) ristrutturazione edilizia;
  - e) ristrutturazione urbanistica;
  - f) demolizione e ricostruzione a pari volumetrie;
  - g) adeguamento alle tipologie di zona.
2. Le definizioni dei sopracitati interventi sono quelle previste dalle vigenti norme in materia<sup>44</sup>.

### Art. 29. Demolizioni e opere di demolizione

1. Si definisce demolizione un intervento autonomo volto a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti.
2. Le demolizioni da eseguire nell’ambito di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi.

### Art. 30. Scavi e rinterri

1. Si definiscono scavi e rinterri quegli interventi sul territorio che comportino modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia del suolo e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere.
2. Non rientrano nella presente definizione le attività indotte dal normale avvicendamento delle colture agricole e le sistemazioni del terreno a quest’ultimo strettamente connesse, nonché

<sup>42</sup> Riferimento all’articolo 21 del presente Regolamento.

<sup>43</sup> Ai sensi dell’articolo 32 della l.r. 11/1998.

<sup>44</sup> Riferimento al provvedimento attuativo della l.r.11/1998, delib. G.R. n. 2515 del 26 luglio 1999, pubbl. sul 1° Supplemento ordinario al n. 38/31.08.1999 del B.U.R., allegato A – Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A.

quei modesti lavori connessi alla sistemazione di spazi verdi, sempre che non modificchino in maniera permanente e rilevante la morfologia del suolo.

**TITOLO V**  
**INSERIMENTO AMBIENTALE, TIPOLOGIE, REQUISITI PRESTAZIONALI, QUALITÀ DEL**  
**PRODOTTO EDILIZIO**

**Art. 31. Applicabilità**

1. Le disposizioni del presente titolo integrano le norme di settore e si applicano negli interventi che comportano nuova costruzione e in quelli di ristrutturazione edilizia; solo in quanto possibile, si applicano altresì negli interventi di risanamento conservativo e di restauro; restano peraltro salve le disposizioni contenute nei successivi articoli del presente titolo, che disciplinano l'applicazione di specifiche prescrizioni.
2. Al fine di non disincentivare il recupero dei centri storici, è comunque possibile individuare soluzioni alternative a quelle delineate nei capi che seguono purché rispondano qualitativamente alle esigenze espresse; la validità di tali soluzioni alternative deve essere di volta in volta valutata dalla CE.

**CAPO I**  
**SICUREZZA**

**Art. 32. Requisiti essenziali per la sicurezza**

1. Ogni intervento edilizio deve essere progettato e attuato in modo che, sia in fase di realizzazione sia in sede di utilizzo, si evitino crolli totali o parziali, deformazioni, gravi danni accidentali, e sia garantito il rispetto dei seguenti requisiti essenziali:
  - a) resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche d'esercizio;
  - b) resistenza meccanica alle sollecitazioni dinamiche d'esercizio;
  - c) resistenza meccanica alle vibrazioni;
  - d) stabilità al vento;
  - e) resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali di cui alle vigenti leggi.
2. Ogni intervento deve essere progettato e realizzato in modo che la sua utilizzazione non comporti rischi di incidenti, quali cadute, ustioni, folgorazioni, ferimenti, e sia garantito il rispetto dei seguenti requisiti essenziali:
  - a) sicurezza rispetto alle cadute;
  - b) elettrica;
  - c) limitazione dei rischi di ustione;
  - d) resistenza meccanica agli urti e allo sfondamento;
  - e) resistenza meccanica degli impianti alla pressione interna;
  - f) controllo delle fughe di gas e limitazione dei rischi di esplosione.
3. Ogni intervento deve essere progettato e realizzato in modo tale che, in caso di incendio, sia garantita per un certo periodo di tempo la capacità portante dell'edificio, sia limitata la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno dell'opera e nelle opere vicine, sia possibile per gli occupanti lasciare lo stabile o essere soccorsi, sia considerata la sicurezza delle squadre di soccorso e sia garantito il rispetto dei seguenti requisiti essenziali:
  - g) limitazione dei rischi di generazione di incendi;
  - h) limitazione dei rischi di propagazione di incendi;
  - i) evacuazione in caso di emergenza;
  - j) resistenza al fuoco;
  - k) reazione al fuoco;
  - l) assenza di emissione di sostanze nocive;

m) accessibilità ai mezzi di soccorso.

### **Art. 33. Stabilità**

1. La struttura di ogni edificio deve essere progettata, eseguita e collaudata nel rispetto delle disposizioni della normativa di settore e delle norme che disciplinano le ipotesi di carico, i criteri di calcolo, di verifica e di collaudo.

### **Art. 34. Sicurezza durante l'utilizzazione**

1. Gli spazi destinati alla circolazione promiscua di persone e di automezzi devono essere dotati di opportuna segnaletica.
2. Gli spazi privati, sia interni che esterni, destinati alla circolazione delle persone non devono presentare superfici di calpestio sdruciolevoli, né sporti insidiosi.
3. Le coperture degli edifici devono essere facilmente agibili e realizzate con opportuni accorgimenti in modo tale da garantire la sicurezza di chi vi operi la manutenzione.
4. Le scale devono essere agevoli e sicure sia nella salita che nella discesa; devono inoltre essere dotate di adeguati corrimani e di parapetti e/o ringhiere.
5. I parapetti e le ringhiere di balconi, scale e finestre e le superfici vetrate non devono poter essere sfondati e attraversati per urto accidentale.
6. I parapetti e le ringhiere devono avere altezza non inferiore ad un metro e devono essere realizzati con modalità e materiali che garantiscano la totale sicurezza.
7. I soppalchi devono essere dotati di parapetti o di ripari ad essi equivalenti.
8. Gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle norme di settore; la loro effettiva distribuzione deve essere individuata in appositi elaborati a disposizione dell'utenza, individuando altresì gli accorgimenti legati alla sicurezza predisposti per gli interventi manutentivi.

### **Art. 35. Prevenzione incendi**

1. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo da evitare massimamente il rischio di incendio e da consentire, in caso di incendio, la massima salvaguardia possibile dell'incolumità delle persone in essi presenti e dei soccorritori
2. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo da impedire, o ridurre il più possibile, in caso di incendio, la propagazione dell'incendio stesso e il passaggio di fumi.
3. Gli impianti installati negli edifici e i depositi di combustibile devono essere realizzati in modo da non dare luogo a rischi di incendio.
4. L'installazione di apparecchi a fiamma libera non è consentita nei locali ciechi<sup>45</sup>.
5. Le canne fumarie devono essere:
  - a) realizzate in modo da non costituire causa d'innescò e propagazione d'incendio;

---

<sup>45</sup> Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 05.07.1975

- b) "a tenuta" dei prodotti della combustione;
  - c) impermeabili;
  - d) termicamente isolate.
- In particolare, nel caso di attraversamento od aderenza delle canne fumarie con strutture lignee, deve essere previsto un idoneo isolamento realizzato con materiale non combustibile.
6. Nei locali non adeguatamente predisposti, non possono essere depositate bombole di gas infiammabile, né apprezzabili quantitativi di liquidi infiammabili<sup>46</sup>.
7. Le bombole di gas aventi densità rispetto all'aria maggiore di 0,8 (GPL) non devono essere depositate nei locali il cui pavimento risulti a quota inferiore a quella del piano esterno. Negli altri locali il quantitativo e la capacità delle bombole devono essere limitati in funzione del volume del locale stesso<sup>47</sup>.

## **CAPO II** **FRUIBILITÀ**

### **Art. 36. Requisiti essenziali di fruibilità**

1. Ogni edificio deve essere progettato e realizzato in modo da garantire agli utenti la massima fruibilità degli spazi in funzione della loro destinazione d'uso ed il rispetto dei seguenti requisiti essenziali:
  - a) facilità di accesso;
  - b) possibilità di manutenzione;
  - c) disponibilità di spazi minimi e di sufficienti altezze dei locali.
2. Ogni edificio deve essere progettato e realizzato considerando le esigenze degli utenti portatori di handicap fisici e, comunque, nel rispetto delle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche<sup>48</sup>.
3. Il progetto di ogni edificio deve essere accompagnato dalla dichiarazione, sottoscritta dal progettista, relativa all'accessibilità ed al superamento delle barriere architettoniche<sup>49</sup>; per i progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti alla disciplina inerente alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente<sup>50</sup>.

### **Art. 37. Disponibilità di spazi minimi**

1. I principali percorsi interni ed esterni degli edifici devono essere dotati di vie di accesso atte a consentire il trasporto di infermi o di infortunati da tutti i piani agibili;

Sono obbligatorie le seguenti superfici minime :

- a) nelle sottozone di tipo A:
  - fabbricati da restaurare e/o da ristrutturare con cambio della destinazione d'uso a residenziale abitativo alloggio minimo di 40 m<sup>2</sup> di superficie utile complessiva (Scu);
  - le superfici dei singoli locali devono rispettare i valori minimi fissati dalle vigenti disposizioni in materia;

<sup>46</sup> Ai sensi del punto 14, titolo II, del DM 31 luglio 1934.

<sup>47</sup> Ai sensi del DM 246/1987 e delle norme UNI-CIG.

<sup>48</sup> Riferimento alla L. 13/89 e successive modificazioni e alla l.r. 18.04.2008 n.14.

<sup>49</sup> Riferimento alla L. 13/89 e successive modificazioni e alla l.r. 18.04.2008 n.14

<sup>50</sup> Ai sensi dell'art.82 , comma 2 , del d.lgs. 380/2001.

- b) nelle sottozone di tipo Ba:
- fabbricati nuovi alloggio minimo di 70 m<sup>2</sup> di superficie utile complessiva (Scu);
  - fabbricati da recuperare in cui ha luogo il cambio di destinazione d'uso a residenziale abitativo alloggio minimo di 70 m<sup>2</sup> di superficie utile complessiva (Scu);
  - non è ammesso ricavare da un alloggio già ristrutturato più alloggi se non viene rispettata la superficie minima di 70 m<sup>2</sup> di Scu.
  - le superfici dei singoli locali devono rispettare i valori minimi fissati dalle vigenti disposizioni in materia;
- c) nelle sottozone di tipo Bb , Bc, Da, Eg3,Eg8,Eg9 ed Eg10 :
- fabbricati nuovi alloggio minimo di 70 m<sup>2</sup> di superficie utile complessiva (Scu);
  - fabbricati da recuperare in cui ha luogo il cambio di destinazione d'uso a residenziale abitativo alloggio minimo di 70 m<sup>2</sup> di superficie utile complessiva (Scu);
  - le superfici dei singoli locali devono rispettare i valori minimi fissati dalle vigenti disposizioni in materia;

#### **Art. 38. Altezza minima interna utile dei locali abitabili**

1. Le altezze minime dei vani abitabili sono stabilite dalla vigente legge<sup>51</sup>.
2. Le altezze minime dei vani con destinazioni diverse dall'abitativa devono essere conformi a quelle previste dalle specifiche norme di settore; in assenza di tali norme esse possono corrispondere a quelle dei suddetti vani abitabili e comunque devono essere in grado di assicurare una condizione igienica sufficiente a giudizio dell'autorità sanitaria.
3. Negli spazi abitativi con soffitto non piano, oltre al rispetto dei minimi di altezza di zona riferiti alla misura media del locale, l'altezza minima nella nuova edificazione non deve essere inferiore a metri 1,80 sia per i vani destinati ad abitazione permanente sia per i vani accessori; nel recupero l'altezza minima non deve essere inferiore a metri 1,60<sup>52</sup> e le altezze dovranno essere misurate all'estradosso di eventuali travi.
4. Gli spazi di altezza inferiore a detti minimi non possono partecipare al calcolo della superficie minima dei locali, possono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l'uso come spazio accessorio o ripostiglio.
5. Nei locali con soffitto a volta, l'altezza media è calcolata come rapporto tra il volume e la superficie.

#### **Art. 39. Scale**

1. E' vietato realizzare nei vani scala l'apertura di finestre per l'aerazione di locali contigui.
2. Le caratteristiche delle rampe e dei pianerottoli sono quelle previste dalle normative vigenti<sup>53</sup>.
3. Tutte le scale esterne siano esse d'accesso agli alloggi , o di servizio o d'emergenza , devono essere dotate di adeguata copertura con manto della stessa tipologia e caratteristiche dei materiali della copertura del fabbricato

<sup>51</sup> Riferimento all'art. 95 della LR 11/1998.

<sup>52</sup> Riferimento al provvedimento attuativo della l.r.11/1998, delib. G.R. n. 2515 del 26 luglio 1999, pubbl. sul 1° Supplemento ordinario al n. 38/31.08.1999 del B.U.R., allegato A – Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A.

<sup>53</sup> Riferimento al DM 246/16.05.1987, alla L 13/89, al DM 236/89 e alla L 503/96.

**Art. 40. Servizi igienici**

1. In ciascun alloggio almeno un servizio igienico deve avere superficie non inferiore a quattro metri quadrati ed essere dotato di vaso, vasca da bagno o doccia, bidet e lavabo<sup>54</sup>; gli eventuali ulteriori servizi igienici possono avere dimensione e dotazione impiantistica ridotta rispetto alla disposizione che precede.
2. I servizi igienici devono essere di norma dotati di almeno una finestra aperta direttamente sull'esterno; in difetto, devono essere muniti di adeguato impianto di aerazione forzata<sup>55</sup>.
3. I locali per servizi igienici devono essere dotati di pavimenti e di rivestimento alle pareti, per un'altezza di almeno metri 2.00, in materiale liscio, lavabile ed impermeabile.
4. I locali adibiti a servizi igienici devono essere privi di comunicazione diretta con i locali dove si svolge la preparazione o la distribuzione degli alimenti; i servizi igienici con accesso diretto da una camera da letto devono essere di uso esclusivo di quel vano e non possono essere considerati come servizio igienico unico dell'unità abitativa.

**Art. 41. Cucine**

1. I locali ad uso cucina devono essere dotati di finestre apribili ed essere dotati di rivestimento alle pareti, per un'altezza non inferiore a metri 2,00, e di pavimento in materiale liscio, lavabile ed impermeabile.
2. I posti di cottura ricavati in locali con altra destinazione e le cucine in nicchia devono essere dotati di impianto di aspirazione forzata sui fornelli<sup>56</sup>.

**CAPO III  
ILLUMINAZIONE****Art. 42. Requisiti essenziali di illuminazione**

1. Ogni edificio deve essere progettato e realizzato in modo tale da garantire condizioni ambientali di benessere visivo a chi fruisce degli spazi, attraverso un livello di illuminazione adeguato agli impegni visivi richiesti, atto ad assicurare il rispetto del requisito essenziale dell'idoneità dei seguenti parametri:
2. Illuminazione diurna naturale diretta;
3. illuminazione diurna naturale indiretta o artificiale;
4. illuminazione notturna interna ed esterna.

**Art. 43. Illuminazione diurna naturale diretta**

1. L'illuminazione diurna dei locali di abitazione deve essere naturale diretta.
2. Le parti trasparenti delle pareti esterne devono essere posizionate e dimensionate in modo tale da permettere l'adeguata illuminazione delle superfici utili interessate.

<sup>54</sup> Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 05.07.1975.

<sup>55</sup> Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 05.07.1975.

<sup>56</sup> Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 05.07.1975.

3. L'ampiezza delle finestre di ciascun locale di abitazione deve assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al due per cento; di norma, tale requisito si intende soddisfatto quando la superficie finestrata dei singoli locali non sia inferiore a 1/8 della superficie utile dei locali medesimi.
4. Nell'effettuazione di opere di risanamento conservativo o di ristrutturazione di fabbricati compresi nelle zone territoriali di tipo A<sup>57</sup> si applicano i limiti previsti dalle vigenti leggi<sup>58</sup>.
5. Le superfici finestrate devono essere in ogni caso dotate di schermature mobili o di adeguati accorgimenti tali da ridurre il flusso termico totale che, nel periodo di insolazione, entrerebbe nell'ambiente in assenza di schermature.
6. L'inserimento di lucernari contribuisce al raggiungimento della quantità di superficie finestrata richiesta nella misura non superiore al 25%.

#### **Art. 44. Illuminazione diurna naturale indiretta o artificiale**

1. L'illuminazione diurna naturale indiretta oppure artificiale è consentita solo:
  - a) nei locali destinati ad uffici e nei luoghi di lavoro la cui estensione non consenta l'adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzo;
  - b) nei locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonché nei pubblici esercizi;
  - c) nei locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;
  - d) nei locali destinati a servizi igienici, negli spogliatoi, nelle antilatrine;
  - e) nei locali anche di abitazione non destinati alla permanenza di persone;
  - f) negli spazi di cottura;
  - g) negli spazi destinati al disimpegno ed alla circolazione orizzontale e verticale;
  - h) nei locali sotterranei.
2. L'illuminazione artificiale deve essere adeguata per intensità, qualità e distribuzione delle sorgenti luminose alla natura delle attività praticate.
3. I mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia ed efficienza.
4. È prescritto il rispetto delle norme che disciplinano i valori minimi di intensità per specifiche destinazioni d'uso.

#### **Art. 45. Illuminazione notturna interna ed esterna**

1. Gli accessi, le rampe esterne, i percorsi e gli altri analoghi spazi, sia esterni che interni, destinati alla circolazione delle persone, devono essere serviti da adeguata illuminazione notturna, eventualmente anche temporizzata; è prescritto il rispetto delle norme di settore in tema di luce di emergenza e di indicazione delle vie di fuga ai fini della sicurezza.
2. L'illuminazione artificiale deve essere adeguata per intensità, qualità e distribuzione delle sorgenti luminose alla natura delle attività praticate.
3. I mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia ed efficienza.

---

<sup>57</sup> Riferimento all'art. 95, comma 3, della l.r. 11/1998.

<sup>58</sup> Riferimento all'art. 95, comma 3, lettera c), della l.r. 11/1998 e al DM 05.07.1975 e successive modificazioni.

4. È prescritto il rispetto delle norme che disciplinano i valori minimi di intensità per specifiche destinazioni d'uso.

#### **CAPO IV** **BENESSERE TERMICO E IGROTERMICO**

##### **Art. 46. Requisiti essenziali in materia di benessere termico e igrotermico**

1. L'opera edilizia ed i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento ed aerazione, devono essere progettati e costruiti in modo tale da assicurare il benessere termico e igrotermico degli occupanti e da garantire il rispetto del requisito essenziale di idoneità dei seguenti parametri:
  - a) temperatura dell'aria interna;
  - b) condensazione;
  - c) velocità dell'aria;
  - d) ventilazione.

##### **Art. 47. Temperatura dell'aria interna**

1. La temperatura dell'aria degli spazi chiusi deve essere idonea allo svolgimento delle attività previste; è prescritto il rispetto delle specifiche norme sull'igiene del lavoro per i locali a destinazione produttiva<sup>59</sup>.

##### **Art. 48. Condensazione**

1. Gli spazi chiusi devono essere opportunamente protetti dalla formazione di umidità per condensazione superficiale, al fine di evitare danni derivanti dalle infiltrazioni d'acqua, condizioni insalubri e di eccessiva umidità ambientale, formazioni stabili di condensazione superficiale e relativi danni, formazione di macchie di umidità e di muffa.

##### **Art. 49. Velocità dell'aria e prese**

1. La velocità dell'aria nei locali chiusi serviti da impianti di condizionamento o di aerazione, oppure da aeratori o da canne di aerazione, deve essere contenuta entro i valori stabiliti dalla normativa in vigore a seconda della destinazione d'uso dei locali medesimi, al fine di ridurre i disagi derivanti dalle correnti d'aria e dal rumore.
3. Le prese d'aria esterna e gli scarichi di aria devono essere sistemati all'altezza di almeno tre metri dal suolo se si trovano all'interno dei cortili, e ad almeno sei metri se prospicienti spazi pubblici.

##### **Art. 50. Ventilazione**

1. Gli spazi chiusi devono essere opportunamente ventilabili al fine di evitare ristagni di aria e una cattiva qualità dell'aria a livello respiratorio e olfattivo, in modo tale da assicurare un numero di ricambi d'aria che soddisfi il valore minimo di cinque volumi/ora; di norma, il requisito si intende soddisfatto quando la superficie finestrata apribile dei singoli locali di abitazione non sia inferiore a 1/8 della superficie utile dei locali medesimi, fatte salve le disposizioni legislative in materia di recupero del patrimonio storico esistente<sup>60</sup>.

---

<sup>59</sup> Riferimento agli articoli 9, 11, 13 del DPR 303/1956, al DPR 412/1993 ed alla L. 81/2008 .

<sup>60</sup> Riferimento all'articolo 95 della l.r. 11/1998.

2. È consentita l'integrazione della ventilazione naturale dei vani non destinati ad abitazione con adeguati impianti di aerazione forzata, ove la posizione o la dimensione dei vani stessi renda insufficiente la ventilazione naturale.
3. Gli impianti di ventilazione forzata costituiti da sistemi di estrazione dovranno assicurare la messa in depressione diretta dei locali con produzione di odori e vapori, quali le cucine ed i servizi igienici, al fine di evitare la diffusione dei medesimi negli ambienti; tali tipi di impianto dovranno assicurare, in condizioni di esercizio, il valore di ricambio orario di cui al comma 1 del presente articolo.

## **CAPO V** **BENESSERE ACUSTICO<sup>61</sup>**

### **Art.51. Requisiti essenziali in materia di benessere acustico**

1. L'edificio ed i suoi impianti devono essere progettati e realizzati in modo tale che i rumori indotti dall'esterno o dall'interno non pregiudichino il tranquillo svolgimento delle attività degli utenti e che sia garantito il loro benessere uditivo con riferimento ai limiti definiti dalla normativa vigente.
2. Il Comune può dotarsi del "Piano della zonizzazione acustica"<sup>62</sup>.

### **Art.52. Analisi dei livelli acustici**

1. L'analisi dei requisiti relativi al benessere acustico deve essere eseguita ai sensi della normativa vigente in materia.
2. I parametri da considerare nell'ambito di detta analisi sono i seguenti:
  - a) isolamento acustico per via aerea di pareti divisorie interne e fra determinati ambienti;
  - b) isolamento acustico per via aerea di solai;
  - c) isolamento acustico per via aerea di pareti esterne;
  - d) livello di rumore di calpestio di solai;
  - e) rumorosità provocata da servizi e da impianti fissi,;
  - f) rumorosità provocata da agenti atmosferici;
  - g) coefficiente di assorbimento acustico;
  - h) tempo di riverberazione.
3. Nelle costruzioni abitative l'analisi dell'isolamento acustico per via aerea di pareti divisorie è limitata alle pareti che circoscrivono l'alloggio.
4. L'analisi della rumorosità provocata dai servizi e dagli impianti fissi è limitata ai locali abitabili.
5. In caso di ulteriori innovazioni e di eventuali cambi di destinazione d'uso, i requisiti dovranno essere verificati.

### **Art.53. Riverberazione e livello della pressione sonora**

---

<sup>61</sup> Riferimento alla L. 447/95 ,al DPCM 05.12.97 , alla l.r. 29/03/2006 n.9 e successiva deliberazione della G.R. n.3355 del 10/11/2006.

<sup>62</sup> Ai sensi dell'art. 7 della legge 447/1995 e della l.r. 29/03/2006 n.9 e successiva deliberazione della G.R. n.3355 del 10/11/2006.

1. Negli spazi chiusi destinati ad attività comuni, quali sale per riunioni, spettacoli e musica, il tempo di riverberazione deve essere contenuto entro i valori limite stabiliti dalla normativa specifica in vigore, al fine di evitare disagi provocati da una cattiva audizione.
2. Nei locali e vani tecnici (centrali termiche, centrali frigorifere, sale macchine, sale ascensori) deve essere garantito un livello di pressione sonora contenuto entro i valori stabiliti dalla normativa specifica in vigore, anche al fine di evitare disagi e pericoli per gli operatori.

#### **Art.54. Livello di rumore prodotto**

1. Le chiusure degli edifici (pareti perimetrali verticali, pareti divisorie rispetto ad altre unità, solai a terra e su spazi aperti, coperture, infissi esterni) sotto l'effetto di agenti naturali esterni devono essere in grado di mantenere negli spazi chiusi livelli sonori compatibili con il regolare e tranquillo svolgimento delle attività previste nei medesimi.
2. Gli edifici devono essere progettati, ubicati e realizzati in modo che i livelli sonori degli eventuali rumori da essi emessi non arrechino disturbo alle attività che si svolgono negli edifici circostanti.

#### **Art.55. Isolamento acustico ai rumori aerei e impattivi**

1. Le chiusure e le partizioni interne costituite da solai, pareti interne di divisione tra unità immobiliari, pareti interne dei locali di servizio e loro porte devono fornire un'adeguata resistenza al passaggio dei rumori secondo le normative vigenti ( Legge 447/95 e DPCM 05/12/97 ).
2. I pavimenti devono essere dotati di potere fonoisolante che, insieme ad altri elementi delle partizioni orizzontali, consenta di ridurre anche i rumori prodotti da impatti secondo le normative vigenti ( Legge 447/95 e DPCM 05/12/97 ).

### **CAPO VI PUREZZA DELL'ARIA**

#### **Art.56. Requisiti essenziali per la purezza dell'aria**

1. L'edificio deve essere progettato e realizzato in modo da garantire il benessere respiratorio e olfattivo degli utenti, attraverso il controllo della purezza dell'aria negli spazi chiusi fruibili e nei locali e vani tecnici, e da assicurare il rispetto dei seguenti requisiti essenziali:
2. smaltimento dei gas di combustione;
3. ventilazione delle reti di smaltimento liquidi;
4. assenza di odori sgradevoli.

#### **Art.57. Smaltimento dei gas di combustione**

1. Gli spazi chiusi fruibili e i locali e vani tecnici devono essere realizzati in modo da far sì che la composizione dell'aria non sia tale da causare malesseri provocati dalla presenza di gas, anche in condizioni sfavorevoli di ventilazione.
2. Lo smaltimento dei gas di combustione deve avvenire secondo la normativa vigente.
3. In generale le fonti di immissione e di emissione devono essere posizionate a distanza tale da non interferire tra loro, né con altre aperture esterne a servizio degli edifici.

**Art.57. Ventilazione delle reti di smaltimento dei liquidi**

1. Le reti di scarico delle acque domestiche e delle acque nere devono essere opportunamente ventilate in modo da evitare l'inefficace evacuazione e la presenza di odori sgradevoli.
2. Il diametro nominale delle colonne di ventilazione deve essere dimensionato in funzione del diametro della colonna di scarico, delle unità di scarico e della lunghezza massima della colonna di ventilazione.

**Art.59. Assenza di odori sgradevoli**

1. Negli spazi in cui si svolgono attività che producono odori momentanei, quali cucine e locali per servizi igienici, tali odori devono poter essere rapidamente smaltiti.
2. I coefficienti di ricambio dell'aria dei servizi igienici ciechi devono avere un valore di progetto non inferiore a cinque volte la cubatura del locale.
3. Nei servizi igienici ciechi di bar, ristoranti e locali di pubblico spettacolo i coefficienti di ricambio d'aria devono avere un valore di progetto non inferiore a otto volte la cubatura del locale, includendo nel computo l'antibagno se presente e se cieco.

**CAPO VII**  
**SERVIZI TECNOLOGICI**

**Art.60. Requisiti essenziali relativi ai servizi tecnologici**

1. Ogni edificio deve essere progettato e realizzato in modo tale da garantire la dotazione di impianti minima necessaria per lo svolgimento delle attività previste.
2. Gli impianti e i sistemi permanenti di cui al presente capo devono essere progettati e realizzati in modo da consentire un'agevole condotta, manutenzione e sostituzione delle apparecchiature fondamentali.

**Art.61. Servizi tecnologici fondamentali per gli edifici**

1. Ogni edificio deve disporre, in misura adeguata alla sua destinazione d'uso, almeno delle seguenti dotazioni tecnologiche:
  - a) raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami, dei rifiuti solidi e liquidi;
  - b) impianto idrico - sanitario ed impianti e dispositivi di riscaldamento;
  - c) trasporto meccanico delle persone e delle cose nei casi previsti dalla vigente legislazione;
  - d) aerazione forzata, ove occorra;
  - e) impianto elettrico;
  - f) altri impianti previsti dalle leggi vigenti.
2. I relativi impianti devono rispettare le normative di settore vigenti.

**Art.62. Accessibilità degli impianti**

1. Locali o manufatti appositi, opportunamente dimensionati e facilmente accessibili alle persone addette o autorizzate, devono essere realizzati per:
  - a) gli apparecchi al servizio di uno o più edifici o parti comuni di un medesimo edificio;

- b) i contatori generali e divisionali, esclusi i contatori divisionali del gas.

### **CAPO VIII** **REQUISITI ECOLOGICI ED ENERGETICI**

#### **Art.63. Requisiti ecologici delle costruzioni**

1. Se un terreno oggetto di edificazione è soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve esserne operato il drenaggio, sì da evitare che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle strutture sovrastanti e alle murature.
2. I locali di abitazione permanente devono essere completamente fuori terra.
3. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno; in assenza di cantinati o sotterranei deve essere costruito un vespaio di idonea altezza, ventilato con bocchette di aerazione.
4. Il piano di pavimento soprastante il vespaio deve essere convenientemente posizionato più in alto del punto più elevato della superficie dell'area esterna rilevato alla soglia di accesso.
5. Le nuove costruzioni non possono essere realizzate su terreni che siano serviti come depositi di materiali provenienti da demolizioni, di rifiuti o altro materiale insalubre che abbia potuto inquinare, se non dopo avere completamente risanato il suolo stesso.

#### **Art.64. Infiltrazione di acqua battente**

1. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad impedire le infiltrazioni di acqua battente.
2. Le coperture devono utilizzare materiali che impediscano le infiltrazioni d'acqua ed avere adeguata pendenza in relazione alla località in cui è ubicato l'edificio.
3. Le coperture dei fabbricati devono essere munite, sia verso il suolo pubblico che verso quello privato, di canali di gronda che ricevano e conducano le acque meteoriche ai punti di caduta.
4. I condotti verticali di scarico, indipendenti ed in numero sufficiente in rapporto all'estensione della copertura, devono avere diametro interno adeguato e devono, di norma, essere opportunamente distanziati dai muri perimetrali.
5. Le condotte di scarico interne, qualora previste, debbano essere accessibili per le riparazioni.
6. I giunti dei tubi devono essere a perfetta tenuta.
7. Le condotte pluviali devono essere immesse in appositi collettori orizzontali per le acque bianche o, dove non possibile, nella rete fognaria per le acque nere; se non vi è possibilità di immissione nella rete fognaria, le acque meteoriche devono confluire preferibilmente nei canali irrigui o nei pozzi perdenti posti ad almeno 0,50 metri dai muri dell'edificio.
8. Nei tubi di scarico delle grondaie è vietato immettere i condotti di acquai, bagni o qualsiasi altro liquido di altra origine

#### **Art.65. Contenimento dei consumi energetici**

1. Il consumo energetico per uso termico deve rispettare le norme vigenti in materia<sup>63</sup>.
2. Al fine di promuovere l'utilizzo delle energie alternative, il Comune deve regolamentare, previa concertazione con le strutture di tutela, ove necessario, l'inserimento degli impianti; in assenza di regolamento, l'inserimento dei predetti impianti deve essere concordato con gli uffici comunali competenti, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle competenti strutture regionali.

## **TITOLO VI** **NORME TECNICO - AMBIENTALI**

### **Art.66. Inserimento ambientale e decoro degli edifici**

1. Ogni attività comportante, direttamente o indirettamente, trasformazione edilizia e/o urbanistica del territorio Comunale, deve garantire il più idoneo inserimento delle opere sotto il profilo architettonico ed ambientale complessivo, nel rispetto delle norme di buona costruzione e di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza delle costruzioni.
2. Il Comune, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di indirizzare, con congrua motivazione, a soluzioni progettuali specifiche, linee architettoniche e forme decorative; può altresì disporre la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture) contrastanti con le caratteristiche ambientali.
3. Tutti i prospetti degli edifici ed ogni altro manufatto, devono presentare un aspetto architettonico ed estetico appropriato al relativo carattere ed alla località in modo da corrispondere alle esigenze del decoro edilizio dell'abitato e dei valori ambientali o panoramici, per la corretta armonia della composizione architettonica e per l'uso dei materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione e nelle coloriture.
4. E' fatto obbligo ai proprietari degli edifici di mantenere ogni parte di questi in normale stato di conservazione in relazione al decoro ed all'estetica dell'ambiente mediante periodiche ed opportune opere di ordinaria e straordinaria manutenzione o di eventuale restauro.
5. Qualora a seguito di opere demolizione o di interruzione lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre ai proprietari lo spianamento completo, ovvero l'ultimazione dei lavori o almeno una conveniente sistemazione provvisoria degli stessi.
6. L'amministrazione Comunale può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini per inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi la facoltà dell'intervento sostitutivo in caso di inerzia dei proprietari, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

### **Art.67. Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico: loro occupazione**

1. Le strade, le piazze e gli altri suoli, pubblici o destinati all'uso pubblico, devono essere provvisti di opere per il pronto scolo delle acque meteoriche e di mezzi idonei allo smaltimento delle stesse.
2. La formazione di nuovi frontespizi ciechi visibili da spazi pubblici o di uso pubblico deve essere oggetto di attenta valutazione; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di

---

<sup>63</sup> Riferimento alla L. 09.01.91 n. 10, alla L.192/2005 ed alla l.r. 3/2006 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia).

proprietà, il Comune può imporre la decorosa sistemazione di tale frontespizio a spese del proprietario del muro.

3. Cessata l'occupazione del suolo pubblico da parte di privati, il titolare della concessione all'occupazione deve sgomberare il suolo occupato, riportando lo spazio concesso nello stato in cui si trovava.
4. In caso di inottemperanza, il ripristino sarà eseguito dal Comune a spese del concessionario; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, esse saranno rimosse coattivamente.
5. Gli elementi di arredo urbano esistenti, specie nei centri storici, devono essere mantenuti e recuperati.

#### **Art.68. Decoro e manutenzione degli edifici e delle aree private**

1. Il proprietario ha l'obbligo di mantenere il proprio edificio e le singole parti dello stesso, nonché le aree di pertinenza, in buono stato di conservazione, sia per quanto attiene la sicurezza, sia per ciò che concerne l'estetica, il decoro e l'igiene.
2. Ogni attività comportante, direttamente o indirettamente, trasformazione edilizia e/o urbanistica del territorio Comunale, deve garantire il più idoneo inserimento delle opere sotto il profilo architettonico ed ambientale complessivo, nel rispetto delle norme di buona costruzione e di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza delle costruzioni.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e di ritinteggiatura delle facciate degli edifici delle quali è intervenuto il deterioramento<sup>64</sup>.
4. Le aree libere non edificate a destinazione non agricola, o di pertinenza degli edifici, devono essere convenientemente mantenute; è fatto divieto di procurarne e consentirne lo stato di abbandono; è altresì vietata la formazione di accumuli di materiali o rifiuti.
5. Il Comune ha facoltà di imporre la messa a dimora di alberi, arbusti, siepi ed altri vegetali su aree di proprietà privata oggetto dell'intervento edilizio o che fronteggino gli spazi pubblici.
6. Spazi a verde privato, orti ed alberi  
Le aree scoperte di pertinenza degli edifici con destinazione abitativa e non impegnate da percorsi pedonali o veicolari, dovranno accogliere gli spazi a verde alberato da indicarsi nei grafici di progetto nelle quantità prescritte per ogni sottozona, calcolate al netto dei passaggi. La superficie prescritta di verde dovrà negli insediamenti plurifamiliari essere comune ed utilizzata per il gioco dei bimbi e la permanenza all'aperto degli abitanti.  
Quando siano soddisfatti i minimi di verde attrezzato previsto per ogni sottozona dalle NTA e realizzati i parcheggi con relativi spazi di disimpegno, l'eventuale restante area libera potrà essere sistemata con orti delimitati ed attrezzati con accessori decorosi, che, al fine di evitare il sorgere disordinato e dequalificante di baracche e bassi fabbricati, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.  
Sulla copertura di un piano interrato la coltre di terra naturale dovrà essere pari ad almeno 50 cm con sistemazione a prato e di almeno a cm 80 con messa a dimora di alberature. Dovrà essere previsto un apposito smaltimento delle acque meteoriche.  
Le alberature di pregio o di alto fusto esistenti dovranno essere salvaguardate: ne verrà ammesso l'abbattimento, previa notifica al Comune e suo regolare nullaosta e solo per ragioni

<sup>64</sup> Riferimento all'art. 58, comma 1, della l.r. 11/1998.

di incolumità pubblica o per miglioramento dell'insolazione invernale dell'edificio eventualmente adiacente, purché vengano reintegrate con altre di essenza analoga o più funzionale ai fini della suddetta insolazione.

Il rilascio del certificato di agibilità per gli edifici sarà condizionato all'esecuzione delle prescritte aree verdi alberate che dovranno essere mantenute con ordine e decoro.

7. Sistemazione delle aree private esterne

Tutte le aree libere di proprietà non sistemate a verde dovranno:

- a) Essere pavimentate o lastricate con materiali duri e resistenti, possibilmente filtranti, in tutte le parti adibite a transito pedonale o veicolare e a parcheggio;
- b) Essere fornite di regolari scoli delle acque meteoriche nella fognatura bianca municipale o, in mancanza di questa, nei pozzi assorbenti di adeguate dimensioni adibite a tale scopo o in canali irrigui o in serbatoi di raccolta per irrigazione.

**Art.69. Coperture, cornicioni ed abbaini**

1. Gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture, di gronde, di pluviali e, ove necessario, di elementi fermaneve in numero adeguato, con particolare riguardo alla loro stabilità.
2. Gli edifici a destinazione particolare saranno oggetto di apposita valutazione.
3. Negli interventi di recupero di edifici d'alta montagna, o in zone soggette a soffi valanghivi, l'aggetto degli sporti di gronda deve essere opportunamente limitato.
4. In caso di copertura in lîses di pietra, il colmo dovrà essere realizzato secondo le tecniche tradizionali, evitando l'utilizzo di elementi prefabbricati.
5. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti devono essere considerati elemento architettonico di conclusione dell'intero edificio e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali delle facciate e delle coperture stesse.
6. È consentita la realizzazione di abbaini realizzati con la stessa tipologia e caratteristiche dei materiali della copertura, di dimensioni massime in larghezza di 120 cm fuori tutto e 150 cm in altezza al colmo e con distanza tra loro minima di 5,00 m misurata in asse e sull'edificio di unica proprietà.  
Sarà compito della C.E. valutare il numero degli stessi ed il loro inserimento armonioso nei confronti dell'intero edificio.
7. È consentito la creazione di lucernari sulle coperture nel numero massimo di uno per l'accesso al tetto laddove la destinazione del locale sottostante sia di tipo non abitabile, mentre per i locali di tipo abitabile sarà consentito la realizzazione di un lucernario per ogni falda del tetto e comunque, in merito, la C.E. dovrà valutare il loro armonioso inserimento ed il numero.
8. Le coperture devono essere munite di canali di raccolta delle acque meteoriche, di pluviali e, dove necessario, di adeguati accessori paraneve.
9. Le canne dei camini e degli esalatori saranno opportunamente raggruppate e sistemate in modo da conferire loro ordine ed aspetto decoroso.
10. Ad evitare le multiformi disposizioni delle antenne per la radio e la televisione all'esterno dei fabbricati e sulle coperture, è prescritta la centralizzazione di tali impianti (antenna e parabola) in modo da ridurre al minimo indispensabile il numero delle antenne.

11. In fase progettuale devono pertanto essere risolte tutte le sovrastrutture prevedibili sulla copertura del fabbricato, compresi gli impianti solari termici e/o fotovoltaici

#### **Art.70. Tinteggiature e decorazioni**

1. Chi intende eseguire la tinteggiatura o il rivestimento delle facciate degli edifici esistenti o di nuova costruzione, deve previamente concordare con il Comune i caratteri dell'intervento.
2. Chi intende eseguire sulla facciata delle case, o su altre pareti esposte alla pubblica vista, pitture figurative di qualunque genere o restaurare quelle esistenti, deve previamente concordare con il Comune i caratteri dell'intervento, allegando gli elaborati o i bozzetti rappresentativi.
3. Chi intende fare iscrizioni sui muri o collocarvi stemmi od insegne pubblicitarie, deve previamente concordare con il Comune i caratteri dell'intervento.
4. È fatta salva l'acquisizione dei pareri dei vari organi competenti.
5. Nel recupero degli edifici o di parti di essi, il Comune, sentita la C.E., può imporre di provvedere alla conservazione ed al ripristino di insegne ed arredi superstiti, nonché di iscrizioni, fregi o pitture.

#### **Art. 70 bis Sicurezza delle aperture**

1. Tutte le aperture con affaccio su strada devono essere munite di serramenti apribili solamente verso l'interno degli edifici, fino all'altezza minima di tre metri dal marciapiede e fino all'altezza minima di quattro metri dal piano stradale in assenza di marciapiede, fatte salve eventuali prescrizioni riconducibili a particolari normative di sicurezza; anche in quest'ultimo caso devono essere ricercate soluzioni che consentano il rispetto di entrambi i criteri richiamati.
2. Sui marciapiedi è ammessa, previo assenso del Comune, la formazione di aperture su piano orizzontale destinate a dare luce e/o aria ai locali sotterranei, purché le stesse siano ricoperte da elementi collocati a perfetto livello del suolo che non costituiscano ostacoli o pericolo alcuno al transito.

#### **Art.71. Recinzioni e cancelli**

1. Le recinzioni e i cancelli devono adeguarsi alle tipologie ed ai materiali in uso nell'ambito in cui si collocano, al fine di mantenerne l'unità compositiva, devono presentare aspetto decoroso e devono essere dimensionate in stretta aderenza alla funzione che svolgono, ferme restando le prescrizioni delle norme di attuazione del piano regolatore per le singole parti del territorio e le norme vigenti in materia di distanza dalle strade<sup>65</sup>.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione e la piena accessibilità degli spazi pubblici o di uso pubblico su cui si affacciano.
3. Le recinzioni devono rispettare gli allineamenti obbligatori del piano regolatore e devono consentire lo svolgimento di tutti i servizi pubblici o di interesse pubblico, quali i trasporti locali e la raccolta dei rifiuti urbani.
4. Nessuna recinzione potrà comunque essere posta ad una distanza minore di 50 cm dal ciglio di strade la cui sezione sia pari o inferiore a 4,00 metri ad esclusione delle sottozone di tipo A.

---

<sup>65</sup> Riferimento al decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) ed al relativo regolamento.

5. Le recinzioni verso spazi pubblici o di uso pubblico devono presentare di norma un'altezza non superiore a metri 1,50 relativamente alla parte a giorno oltre ad uno zoccolo pieno di altezza non superiore a metri 0,50; possono tuttavia essere consentite recinzioni di forma e dimensione diverse.
6. Le recinzioni tra le proprietà possono essere realizzate oltre che nei modi previsti dai precedenti commi, con reti e siepi, con sola siepe, con muri pieni, per altezze non superiori a metri 1,50
7. I cancelli carrai devono distare metri 5,10 dal ciglio stradale, evitando l'occupazione degli eventuali marciapiedi, riducibili a metri 3,00 nelle sottosezioni di tipo A qualora non sia possibile una distanza maggiore.
8. I cancelli pedonali e carrai inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a metri 2,00; essi devono aprirsi all'interno della proprietà; eventuali apparecchiature elettriche, citofoniche e di apertura automatica, senza tener conto degli arretramenti di cui al comma 7 devono essere opportunamente riparate ed inserite nel contesto della struttura.
9. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, dell'art. 46 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare all'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione<sup>66</sup> ;
10. Le recinzioni di aree libere funzionalmente connesse agli edifici esistenti e ricadenti in zona A di PRG dovranno presentare un'altezza complessiva non superiore a metri 1,20 ed essere realizzate preferibilmente in legno o ferro battuto con tipologia ad elementi verticali a giorno di altezza non superiori a metri 1,00 oltre ad uno zoccolo pieno di altezza non superiore a metri 0,20. Dovranno inoltre inserirsi in modo armonioso nel contesto circostante.  
Non sono ammessi interventi relativi a recinzioni di aree libere non connesse funzionalmente agli edifici esistenti.

#### **Art.72. Sporgenze fisse o mobili**

1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti.
2. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione<sup>67</sup>, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
  - a) 1/5 della larghezza della sede stradale, con un massimo di metri 1,20 per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad un'altezza non inferiore a metri 4,50 dal piano stradale;

<sup>66</sup> Riferimento art. 46 del Regolamento d'attuazione del Codice della Strada.

<sup>67</sup> Riferimento al decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) ed al relativo regolamento.

- b) metri 2,00 per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad un'altezza minima di metri 2,20 dal piano medio del marciapiede medesimo o dal suolo;
  - c) metri 0,10 per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di metri 2,20.
3. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dal Comune quando esse ostacolano il traffico, costituiscano pericolo per le persone, limitino la visibilità, nonché per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

#### **Art.73. Intercapedini e griglie di aerazione**

1. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, purché non in fascia di rispetto stradale, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente<sup>68</sup>.
3. La costruzione delle intercapedini su suolo pubblico è a totale carico dei proprietari, che devono altresì provvedere alla loro manutenzione, ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.
4. Le intercapedini debbono avere le seguenti caratteristiche:
  - a) larghezza interna netta non minore di metri 0,80;
  - b) larghezza massima non maggiore di metri 1,20;
  - c) altezza libera interna non minore di metri 2,20;il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 metri al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
5. È fatta salva la possibilità di utilizzare dimensioni diverse nel rispetto di normative specifiche vigenti; è altresì ammessa la formazione di bocche di lupo funzionali all'aerazione di locali interrati.

#### **Art.74. Numeri civici**

1. All'atto della presentazione della domanda di agibilità il Comune assegna il numero civico, ed eventuali subalterni dello stesso, da apporsi a spese dei proprietari degli immobili<sup>69</sup>.
2. Di norma il numero civico deve essere collocato a fianco della porta d'ingresso, a destra di chi lo guarda dallo spazio pubblico, ad un'altezza variabile da due a tre metri, e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile, in tale posizione, a cura dei proprietari o dei possessori dell'immobile.

<sup>68</sup> Riferimento alla deliberazione del Consiglio regionale n. 518/XI del 24 marzo 1999.

<sup>69</sup> Nei modi previsti dal DPR del 30.05.1989, n. 223, art. 42.

**Art.75. Servitù pubbliche**

1. Il Comune ha facoltà, previo avviso ai proprietari o ai possessori, di applicare alle fronti dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura, o di installare comunque nelle proprietà private:
  - a) targhe dei numeri civici e della toponomastica urbana;
  - b) piastrine e capisaldi per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
  - c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
  - d) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi, con targhe ed apparecchi relativi;
  - e) cartelli o tabelle od altri apparecchi intesi a fornire informazioni; cartelli indicatori dei pubblici servizi;
  - f) ogni altro apparecchio od impianto per la pubblica utilità che si rendesse necessario.
2. L'installazione deve essere effettuata nel modo più idoneo a produrre il minor danno e disagio alla proprietà privata, con la quale si è concertato, compatibilmente con il rispetto dell'esigenza pubblica per cui è compiuta.
3. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al primo comma, di non sottrarli alla pubblica vista e di rinnovarli a loro spese quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
4. La manutenzione degli oggetti elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
5. Il Comune ha il dovere di rimuovere a suo carico quanto installato in caso di interventi di manutenzione sull'edificio realizzati dai proprietari per la durata dei lavori.
6. Il Comune ha altresì il dovere di ripristinare lo stato dei luoghi a rimozione definitiva di quanto installato.

**Art.76. Percorsi veicolari , pedonali e marciapiedi**

1. Le strade veicolari destinate a servire le costruzioni all'interno delle zone avranno, a partire della rete viabile principale, le seguenti sezioni minime:
  - metri 3.60 per insediamenti residenziali non superiori a 10 famiglie o per attività produttive o sociali fino a 10 addetti o utenti;
  - metri 4.50 per insediamenti residenziali non superiori a 50 famiglie o per attività produttive o sociali fino a 25 addetti o 150 utenti;
  - metri 5,75 oltre tali limiti.
2. Gli allacciamenti agli insediamenti superiori a due famiglie dovranno avere accesso pedonale separato dall'accesso veicolare oppure avere la strada veicolare con sezione maggiorata per la formazione di un marciapiede di almeno un metro per strade fino a metri 4.50 e di almeno metri 1.50 per strade superiori a metri 4.50.
3. La pendenza longitudinale non deve superare il 12% nelle zone residenziali e il 4% nelle zone industriali e commerciali.
4. Le strade pedonali, qualora siano comprese tra recinzioni, devono avere una sezione utile non inferiore a m. 1.50.
5. Le strade private dovranno essere costruite e sistemate a cura e spese dei proprietari ed eseguite con carreggiata dotata di eventuale pavimentazione durevole e di opportuni scoli nonché di marciapiede ed illuminazione ove richiesto dall'entità dell'insediamento.

Tali obblighi devono risultare da apposita convenzione stipulata dai proprietari, da trasciversi a favore del Comune, nella quale siano precisate, tra l'altro, le garanzie offerte per il soddisfacimento degli obblighi assunti.

I progetti di strade devono essere estesi fino ad una strada esistente di caratteristiche tecniche idonee e preventivamente approvate dal Comune.

Nel caso siano interessate proprietà diverse da quella del richiedente e nel caso la strada alla quale viene allacciata quella in progetto sia privata, deve essere presentata la documentazione legalizzata comprovante l'assenso degli interessati e i vincoli relativi.

6. Nei centri abitati, tutte le vie di nuova formazione, e quelle esistenti per quanto possibile, dovranno essere munite di marciapiedi o comunque di percorso pedonale pubblico, adeguati alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
1. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, ove effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune, nel rispetto delle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. I marciapiedi e i percorsi pedonali di cui al presente articolo, ancorché realizzati su area privata, sono gravati da servitù di pubblico passaggio.
3. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'amministrazione comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere idonee allo scopo.

#### **Art.77. Muri di sostegno e di contenimento**

1. I muri di sostegno, salve restando le diverse prescrizioni della legge<sup>70</sup>, possono essere realizzati con altezza non superiore a metri 2,40, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistente in sito; eventuali ripiani intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro più alto.
2. Il Comune, sentito il parere della commissione edilizia, può imporre una specifica conformazione, altezza e dislocazione dei muri di sostegno, per la sicurezza o per la tutela dell'ambiente; può altresì imporre il mascheramento con arbusti o alberate, o comunque con l'impiego della vegetazione.
3. I muri di contenimento in pietrame a secco esistenti sono assoggettate unicamente a interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. Non ne è ammessa la sostituzione, nemmeno in parte, con muri in calcestruzzo. È ammesso il ricalzo nella parte contro terra con calcestruzzo armato purché la parte esterna comunque mantenga i caratteri e l'aspetto originari.
4. Nel caso di nuova costruzione di muri contro terra in aree ove sono presenti muri a secco, è fatto obbligo di utilizzare muri in pietrame con pietrame medio piccolo.
5. In tutti i casi di nuova costruzione di muri di contenimento e contro terra è prescritta un'altezza massima di m. 2,40. Qualora sia necessario superare tale quota, il manufatto dovrà essere realizzato a gradoni di altezza massima pari a m. 2,40 con un arretramento per ciascuna ripresa del muro pari all'altezza medesima. Le terrazze dovranno essere sistemate a verde. Nei casi in cui sia dimostrato tecnicamente impossibile realizzare muri di contenimento inferiori a 2,40 metri, potranno essere consentite altezze superiori, sentita la C.E. fino a un massimo di

---

<sup>70</sup> Riferimento al decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) ed al relativo regolamento.

3 metri di altezza da realizzarsi esclusivamente in pietrame e malta o con paramento in pietra a vista senza copertina in cls.

6. I muri dovranno essere muniti di dreni a tergo mediante messa in opera di un massiccio filtrante avvolto in geotessile con scarico delle acque drenante, mediante un adeguato numero di barbacani, in una canaletta realizzata al piede del manufatto.
7. Le acque raccolte dovranno essere smaltite nella rete di raccolta delle acque bianche, se esistente, oppure allontanate fino alla più vicina incisione mediante canalette o tubazioni a tenuta.

#### **Art.78. Depositi di materiali a cielo libero**

1. Si definiscono “depositi di materiali a cielo libero” gli spazi destinati al deposito di materiali e manufatti edilizi, di cantiere, nonché gli spazi per deposito ed esposizione di merci con o senza vendita (roulottes, motocaravan, autoveicoli nuovi e usati, materiali vari), non supportati da costruzioni che determinino superficie utile.
2. Detti depositi di materiali a cielo libero sono considerati a tutti gli effetti , anche qualora non comportino l'esecuzione di opere, quali trasformazioni urbanistiche , e pertanto soggette , in linea generale , a concessione edilizia.
3. Per i depositi annessi al cantiere ed a questo funzionali si applica la disciplina prevista al successivo Titolo VII.
4. I depositi funzionali all'esercizio di un'attività d'impresa non temporanei (depositi a rotazione di terra,pietre,attrezzature e materiale di cantiere,gru,mezzi,autoveicoli,ecc.) sono da intendersi come parte integrante dell'attività medesima (artigianale,commerciale,ecc.). Sono ammessi nelle zone di PRG dove è prevista la relativa attività d'impresa e sono soggetti a concessione edilizia onerosa.
5. Non sono sottoposte al presente articolo le discariche regolate dalla specifica normativa.

#### **Art.79. Manufatti stagionali**

1. Si definiscono “manufatti stagionali” quei manufatti di facile asportabilità, atti a far fronte ad esigenze temporanee.

#### **Art.80. Elementi complementari degli immobili**

1. È ammessa la realizzazione di elementi complementari degli immobili, quali pensiline, verande, tettoie, bussole, bow windows, vani scala, serre, coperture amovibili di strutture sportive, depositi attrezzi agricoli e simili, nel rispetto dei parametri urbanistici, del decoro e del contesto circostante.

#### **Art.81. Chioschi e mezzi di comunicazione visivi**

1. I chioschi, le cabine telefoniche, le edicole e gli altri elementi di arredo urbano, anche se di tipo precario e temporaneo, sia pubblici che privati, devono corrispondere a criteri di rigoroso inserimento nell'equilibrio urbano e di armonizzazione con l'ambiente circostante.

2. Tali elementi devono rispettare le disposizioni contenute nelle vigenti leggi<sup>71</sup>, devono inoltre consentire ed agevolare la libera circolazione degli utenti dei percorsi ciclabili e pedonali, con particolare riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche e di ogni elemento di pericolo o di ostacolo, anche potenziale, rispetto alla piena fruibilità degli spazi interessati.
3. L'apposizione anche provvisoria di mezzi di comunicazione visiva (insegne, bacheche o cartelloni indicanti ditte ed esercizi di arti, mestieri, professioni od industrie) all'interno e all'esterno, esposti alla pubblica vista, è assentita dal Comune ove non alteri gli elementi architettonici dell'edificio, si armonizzi con l'ambiente.

## **TITOLO VII** **NORME PER I CANTIERI**

### **Art.82. Rispetto delle disposizioni di legge**

1. Nell'installazione e nell'esercizio dei cantieri, devono essere comunque rispettate le disposizioni di legge vigenti<sup>72</sup>, le norme del presente titolo si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.

### **Art.83. Disciplina del cantiere**

1. Prima di iniziare i lavori intesi a realizzare interventi di nuova costruzione o a costruire recinzioni, il titolare della concessione edilizia o della denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di variante in corso d'opera è tenuto a richiedere al Comune la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento.
2. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti e a garantire l'esercizio di questi ultimi.
3. Nei cantieri edili, dove siano in esecuzione gli interventi disciplinati dal presente regolamento, deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile, di dimensioni non inferiori a metri 0,70 per 1,00, recante gli estremi della concessione o della denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di variante in corso d'opera; devono inoltre essere conservati in cantiere gli atti di cui all'art. 15, comma 2, del presente regolamento nonché gli estremi previsti dalle normative vigenti in materia<sup>73</sup>.
4. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare della concessione edilizia o della denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di variante in corso d'opera, oppure il costruttore, deve preventivamente richiedere al Comune la relativa concessione; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere, nonché delle soluzioni che garantiscono il mantenimento della viabilità corrente e lo svolgimento delle attività presenti; la concessione è rilasciata per il tempo strettamente necessario; essa è rinnovabile ed è soggetta al previo deposito di congrua cauzione a garanzia dell'integrale rimessa in pristino.
5. In caso di inottemperanza, qualora non sia stata prevista la predetta cauzione, il ripristino è effettuato dall'Amministrazione competente a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla

<sup>71</sup> Riferimento al decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) ed al relativo regolamento.

<sup>72</sup> Riferimento a: L. 55/90 e d.lgs. 81/2008.

<sup>73</sup> Riferimento a: L. 55/90 e d.lgs. 81/2008.

richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente.

6. Il cantiere deve essere dotato di segnali di pericolo e di ingombro diurno e notturno, integrati da illuminazione stradale, gestiti dal costruttore.
7. Devono essere preposti idonei servizi igienici per gli addetti al cantiere.
8. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene e il decoro; in difetto, il Comune ordina al costruttore e al titolare del titolo abilitativo gli adempimenti del caso e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
9. La violazione delle norme del presente articolo conferisce al Comune la facoltà di inibire l'inizio dei lavori o di disporre la sospensione fino alla regolarizzazione<sup>74</sup>.

#### **Art.84. Interventi su aree in fregio a spazi pubblici e recinzioni provvisorie<sup>75</sup>**

1. Il titolare della concessione edilizia o della denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di variante in corso d'opera, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o comunque adottare gli accorgimenti tecnici idonei a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune in ordine ai tempi ed alle modalità di esecuzione; la notizia al Comune deve essere corredata dell'avvenuta comunicazione agli esercenti le condutture ed i cavi aerei e sotterranei interessati.
2. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito, eccezion fatta per i casi in cui il Comune dispone il temporaneo divieto del transito stesso, ad evitare la formazione di ristagni d'acqua e a limitare la formazione di polveri.
3. Quando le opere di chiusura interessino temporaneamente un'area pubblica, il titolare del titolo abilitativo o il costruttore devono preventivamente richiedere all'Amministrazione comunale la relativa concessione; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.

#### **Art.85. Scavi e demolizioni**

1. La stabilità degli scavi deve essere assicurata con mezzi e modalità idonee a resistere alla spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono, di norma, impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione al Comune.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali risultanti dalle demolizioni stesse vengano fatti scendere per mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare pericoli alle persone e alle cose, imbrattamenti e sollevamento di polveri.

<sup>74</sup> Ai sensi degli articoli 75 e 76 della l.r. 11/1998.

<sup>75</sup> Riferimento al d.lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) e relativo regolamento ed alla l.r. 11/1998.

4. Nei cantieri ove si procede a demolizioni mediante vari macchinari a braccio meccanico, il Comune può disporre ulteriori accorgimenti intesi ad evitare polvere e rumore.
5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti<sup>76</sup>.
6. Il materiale di pregio vegetale può essere conservato e riutilizzato in cantiere.
7. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli organismi competenti, mediante immediata comunicazione del reperimento agli organismi stessi; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi sì da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi vigenti in materia<sup>77</sup>.
8. Nel caso di rinvenimento di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Comune, l'autorità giudiziaria, quella di pubblica sicurezza e l'autorità sanitaria<sup>78</sup>.

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art.86. Deroghe**

1. Le prescrizioni del presente regolamento edilizio non derivanti dall'applicazione di norme legislative sono derogabili unicamente nei casi e con le procedure previste dalla legislazione in materia<sup>79</sup>.

### **Art.87. Applicazione del regolamento edilizio e sanzioni**

1. La materia è disciplinata dalla vigente legge<sup>80</sup>.

### **Art. 88. Norme integrative per fabbricati ed impianti particolari**

- a) Edifici con destinazioni particolari  
Edifici scolastici, alberghi, edifici collettivi, teatri, cinematografi, collegi, ospedali, case di cura, fabbricati per uso industriale e commerciale, autorimesse ed officine, macelli e mattatoi, magazzini e depositi di merci, impianti sportivi, ecc. oltre alle norme previste nel presente Regolamento devono sottostare alla regolamentazione generale vigente la materia.
- b) Impianti per lavorazioni insalubri  
Gli impianti per le lavorazioni insalubri, di cui al T.U. delle leggi sanitarie, devono essere dislocati in conformità alle disposizioni del citato Testo Unico ed alle previsioni del P.R.G. e sottostanno oltre che alle norme del presente Regolamento a quelle previste nelle leggi particolari relative.
- c) Edifici d'abitazione rurale in zone agricole  
Gli edifici di abitazione destinati al ricovero temporaneo o permanente delle persone devono osservare le stesse condizioni e tutte le norme del presente regolamento e delle NTA.

---

<sup>76</sup> Riferimento al d.lgs. 03.04.2006 n. 152.

<sup>77</sup> Riferimento a : d.lgs.42/2004 e d.lgs.4272004, l.r. 56/83 e successive modificazioni, l.r. 13/98 (art. 40 delle norme di attuazione).

<sup>78</sup> Ai sensi della L 285/90.

<sup>79</sup>Riferimento a:l.r. 11/1998, l.r. 13/98, l.r. 56/83 e successive modificazioni, d.lgs.42/2004 e d.G.R. 4243/2006.

<sup>80</sup> Riferimento all'articolo 57 della l.r. 11/1998.

d) Ricovero per animali

I locali adibiti a stalle per il ricovero dei bovini, caprini e degli equini dovranno rispondere ai requisiti previsti dall'Assessorato Regionale competente in materia.

Le distanze minime delle stalle dalle abitazioni sono normate dall'art.18 – Fasce di rispetto – delle NTA.

e) Concimaie e simili

Le concimaie scoperte devono essere poste a distanza regolamentare dai pozzi d'acqua, acquedotti, case di civile abitazione e strade interne dei villaggi.

In particolare per quanto riguarda le distanze minime delle concimaie dalle abitazioni si deve fare riferimento all'art.18 – Fasce di rispetto – delle NTA.

Per concimaie razionali devono intendersi costruzioni in muratura con pavimento, pareti e soffitto impermeabili, dotate di porta d'accesso, di pozzetto di tenuta dei liquidi di scolo e di esalatore igienicamente idoneo in corrispondenza della volta o del tetto.

È tassativamente proibita l'apertura di finestre di carico nelle concimaie razionali; l'eventuale addossamento della concimaia a fabbricati rurali non deve pregiudicare la salubrità dell'edificio adiacente.

Nelle sottozone di tipo A non è ammessa, la costruzione di concimaie, neppure interrato, nei pressi delle costruzioni agricole esistenti.

f) Abbeveratoi, lavatoi, serbatoi e sorgenti di acque potabili

Gli abbeveratoi e lavatoi devono essere ubicati a distanza regolamentare da pozzi, serbatoi e sorgenti di acqua potabile.

I pozzi e i serbatoi di acqua potabile (anche ad uso privato) devono essere costruiti a distanza regolamentare da fognature, pozzi neri, canali di scarico, lavatoi, abbeveratoi, acquai, ecc.

La costruzione di pozzi per acqua potabile deve rispondere alle norme delle NTA ed alle seguenti disposizioni:

1. rivestimento delle pareti interne con intonaco cementizio o altro materiale in modo da renderle impermeabili ed evitare dal terreno attiguo le infiltrazioni delle acque inquinate sia superficiali sia profonde;
2. chiusura alla sommità con una cosiddetta "torretta" in muratura provvista di sportello;
3. attingimento esclusivamente a mezzo di pompa;
4. impermeabilizzazione del terreno attiguo per agevolare lo scolo delle acque meteoriche, ecc..
5. rispetto alla normativa vigente .

g) Costruzioni prefabbricate

Le costruzioni prefabbricate debbono essere conformi all'ambiente architettonico circostante nonché decorose nell'aspetto, nelle proporzioni e nei materiali che le costituiscono.

h) Costruzioni provvisorie

Sono consentite baracche provvisorie soltanto per uso diretto di cantiere da costruzione, previa autorizzazione edilizia in precario.

i) Bassi fabbricati

Nelle sottozone di tipo A non sono consentiti i bassi fabbricati. Nelle altre sottozone i bassi fabbricati, ove consentito dalle NTA, non possono costituire corpo unico, devono essere

assimilati alle normali costruzioni, sottostare alle norme relative della sottozona e possono essere autorizzati solo sotto espresso vincolo di non mutamento della destinazione d'uso.

Dette autorizzazioni sono concesse a titolo precario ed il Comune ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento la demolizione delle costruzioni provvisorie ed il ripristino del suolo per motivi estetici, igienici o di pubblico decoro.

## SOMMARIO

<u>TITOLO I</u> .....	<u>2</u>
<u>DISPOSIZIONI GENERALI</u> .....	<u>2</u>
ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO .....	2
<u>TITOLO II</u> .....	<u>3</u>
<u>COMMISSIONE EDILIZIA</u> .....	<u>3</u>
ART. 2. DEFINIZIONE .....	3
ART. 3. COMPOSIZIONE .....	3
ART. 4. ATTRIBUZIONI .....	3
ART. 5. FORMAZIONE DELLA CE .....	3
ART. 6. FUNZIONAMENTO .....	3
ART. 7. DURATA .....	5
ART. 7.BIS TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ DELLA CE E INDIRIZZI PER L'ATTIVITÀ STESSA.....	5
<u>TITOLO III</u> .....	<u>6</u>
<u>TITOLI ABILITATIVI</u> .....	<u>6</u>
ART. 8. PREMessa .....	6
ART. 9. DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA .....	6
ART. 10. RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA.....	8
ART. 11. DENUNCIA DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ O DI ESECUZIONE DI VARIANTI IN CORSO D'OPERA .....	9
ART. 12. COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI OGGETTO DI CONCESSIONE EDILIZIA .....	10
ART. 13. VARIANTI ALLA CONCESSIONE EDILIZIA .....	10
ART. 14. VOLTURA DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E DELLE DENUNCE DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ.....	11
ART. 15. VIGILANZA E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA .....	11
ART. 16. COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI AGIBILITÀ.....	11
<u>TITOLO IV</u> .....	<u>13</u>
<u>PARAMETRI EDILIZI, INDICI URBANISTICI E TIPI DI INTERVENTO EDILIZIO O URBANISTICO.</u> .....	<u>13</u>
<u>CAPO I</u> .....	<u>13</u>
<u>PARAMETRI EDILIZI, INDICI URBANISTICI E DEFINIZIONI</u> .....	<u>13</u>
ART. 17. ALTEZZA DEGLI EDIFICI .....	13
ART. 18. PIANI.....	13
ART. 19. SUPERFICIE COPERTA .....	14
ART. 20. SUPERFICI LORDE.....	14
ART. 21. SUPERFICI UTILI.....	14
ART. 22. VOLUMI .....	14
ART. 23. DENSITÀ FONDIARIE .....	14
ART. 24. UNITÀ ABITATIVA.....	15

ART. 25.LOCALI AD ABITAZIONE PERMANENTE .....	15
ART. 26.DISTANZA TRA LE COSTRUZIONI, DELLA COSTRUZIONE DAL CONFINE, DELLA COSTRUZIONE DAL CIGLIO O CONFINE DELLA STRADA.....	15
ART. 26.BIS SPAZI DESTINATI ALLA SOSTA ED ALLA MOBILITA' DEI VEICOLI.....	16
<b>CAPO II</b> .....	<b>18</b>
<b>TIPI DI INTERVENTO EDILIZIO O URBANISTICO.....</b>	<b>18</b>
ART. 27.NUOVA COSTRUZIONE.....	18
ART. 28.INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI .....	18
ART. 29.DEMOLIZIONI E OPERE DI DEMOLIZIONE.....	18
ART. 30.SCAVI E REINTERRI .....	18
<b>TITOLO V</b> .....	<b>19</b>
<b><u>INSERIMENTO AMBIENTALE, TIPOLOGIE, REQUISITI PRESTAZIONALI, QUALITÀ DEL PRODOTTO EDILIZIO.....</u></b>	<b>19</b>
ART. 31. APPLICABILITÀ .....	19
<b>CAPO I</b> .....	<b>19</b>
<b>SICUREZZA</b> .....	<b>19</b>
ART. 32.REQUISITI ESSENZIALI PER LA SICUREZZA .....	19
ART. 33.STABILITÀ .....	20
ART. 34.SICUREZZA DURANTE L'UTILIZZAZIONE .....	20
ART. 35.PREVENZIONE DEGLI INCENDI.....	20
<b>CAPO II</b> .....	<b>21</b>
<b>FRUIBILITÀ</b> .....	<b>21</b>
ART. 36.REQUISITI ESSENZIALI DI FRUIBILITÀ .....	21
ART. 37.DISPONIBILITÀ DI SPAZI MINIMI .....	21
ART. 38.ALTEZZA MINIMA INTERNA UTILE DEI LOCALI ABITABILI .....	22
ART. 39.SCALE.....	22
ART. 40.SERVIZI IGIENICI.....	23
ART. 41.CUCINE .....	23
<b>CAPO III</b> .....	<b>23</b>
<b>ILLUMINAZIONE</b> .....	<b>23</b>
ART. 42.REQUISITI ESSENZIALI DI ILLUMINAZIONE.....	23
ART. 43.ILLUMINAZIONE DIURNA NATURALE DIRETTA.....	23
ART. 44.ILLUMINAZIONE DIURNA NATURALE INDIRETTA O ARTIFICIALE .....	24
ART. 45.ILLUMINAZIONE NOTTURNA INTERNA ED ESTERNA.....	24
<b>CAPO IV</b> .....	<b>25</b>

<b>BENESSERE TERMICO E IGROTERMICO .....</b>	<b>25</b>
ART. 46.REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI BENESSERE TERMICO E IGROTERMICO.....	25
ART. 47.TEMPERATURA DELL'ARIA INTERNA .....	25
ART. 48.CONDENSAZIONE .....	25
ART. 49.VELOCITÀ DELL'ARIA E PRESE.....	25
ART. 50.VENTILAZIONE .....	25
<b>CAPO V .....</b>	<b>26</b>
<b>BENESSERE ACUSTICO.....</b>	<b>26</b>
ART. 51.REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI BENESSERE ACUSTICO .....	26
ART. 52.ANALISI DEI LIVELLI ACUSTICI.....	26
ART. 53.RIVERBERAZIONE E LIVELLO DELLA PRESSIONE SONORA .....	26
ART. 54.LIVELLO DI RUMORE PRODOTTO .....	27
ART. 55.ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI AEREI E IMPATTIVI .....	27
<b>CAPO VI .....</b>	<b>27</b>
<b>PUREZZA DELL'ARIA .....</b>	<b>27</b>
ART. 56.REQUISITI ESSENZIALI PER LA PUREZZA DELL'ARIA .....	27
ART. 57.SMALTIMENTO DEI GAS DI COMBUSTIONE .....	27
ART. 58.VENTILAZIONE DELLE RETI DI SMALTIMENTO DEI LIQUIDI.....	27
ART. 59.ASSENZA DI ODORI SGRADUEVOLI.....	28
<b>CAPO VII .....</b>	<b>28</b>
<b>SERVIZI TECNOLOGICI.....</b>	<b>28</b>
ART. 60.REQUISITI ESSENZIALI RELATIVI AI SERVIZI TECNOLOGICI .....	28
ART. 61.SERVIZI TECNOLOGICI FONDAMENTALI PER GLI EDIFICI .....	28
ART. 62.ACCESSIBILITÀ DEGLI IMPIANTI .....	28
<b>CAPO VIII .....</b>	<b>29</b>
<b>REQUISITI ECOLOGICI ED ENERGETICI .....</b>	<b>29</b>
ART. 63.REQUISITI ECOLOGICI DELLE COSTRUZIONI .....	29
ART. 64.INFILTRAZIONE DI ACQUA BATTENTE.....	29
ART. 65.CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI.....	29
<b>TITOLO VI .....</b>	<b>30</b>
<b>NORME TECNICO - AMBIENTALI.....</b>	<b>30</b>
ART. 66.INSERIMENTO AMBIENTALE E DECORO DEGLI EDIFICI.....	30
ART. 67.DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO: LORO OCCUPAZIONE .....	30
ART. 68.DECORO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE PRIVATE .....	31
ART. 69.COPERTURE , CORNICIONI E ABBAINI.....	32
ART. 70.TINTEGGIATURE E DECORAZIONI.....	33
ART. 70 BIS SICUREZZA DELLE APERTURE .....	33
ART. 71.RECINZIONI E CANCELLI.....	33

---

ART. 72.SPORGENZE FISSE O MOBILI .....	34
ART. 73.INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AERAZIONE.....	35
ART. 74.NUMERI CIVICI .....	35
ART. 75.SERVITÙ PUBBLICHE .....	35
ART. 76.PERCORSI PEDONALI E MARCIAPIEDI .....	36
ART. 77.MURI DI SOSTEGNO E DI CONTENIMENTO .....	37
ART. 78.DEPOSITI DI MATERIALI A CIELO LIBERO .....	38
ART. 79.MANUFATTI STAGIONALI .....	38
ART. 80.ELEMENTI COMPLEMENTARI DEGLI IMMOBILI .....	38
ART. 81.CHIOSCHI E MEZZI DI COMUNICAZIONE VISIVA .....	38
<u>TITOLO VII .....</u>	<u>39</u>
<u>NORME PER I CANTIERI .....</u>	<u>39</u>
ART. 82.RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE .....	39
ART. 83.DISCIPLINA DEL CANTIERE .....	39
ART. 84.INTERVENTI SU AREE IN FREGIO A SPAZI PUBBLICI E RECINZIONI PROVISORIE .....	40
ART. 85.SCAVI E DEMOLIZIONI .....	40
<u>TITOLO VIII .....</u>	<u>41</u>
<u>DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>41</u>
ART. 86.DEROGHE.....	41
ART. 87.APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E SANZIONI.....	41
ART. 88.NORME INTEGRATIVE PER FABBRICATI ED IMPIANTI PARTICOLARI .....	41
<u>SOMMARIO .....</u>	<u>44</u>